

## CXLIV.

## 2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1890

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** I deputati Imbriani, Armirotti, Sprovieri, Farina E., Bonfadini, De Zerbi, Vollaro, il presidente della Camera ed il ministro delle poste e dei telegrafi commemorano Antonio Mosto e l'ex-deputato Spandò Bolani. — Senza discussione approvasi il disegno di legge per un servizio di navigazione tra Alessandria d'Egitto e Suez, in connessione con la linea Suez-Aden. — Votazione a scrutinio segreto: di ballottaggio per la nomina dei commissari pei provvedimenti per Roma; e sopra il disegno di legge, ora approvato. — Proposte del presidente del Consiglio sull'ordine dei lavori parlamentari — Parlano su tali proposte i deputati Materi, Chimirri, Cambray-Digny, Bonghi, Sola e Lazzaro. — Il deputato Cavalletto svolge una proposta di legge sottoscritta anche dai deputati Cucchi Francesco, Arbib, Caldesi, Elia, Dini, Bonacci e Mariotti Ruggiero per una modificazione alla legge 4 dicembre 1879 — Il ministro del tesoro accetta di prenderla in esame. — Il deputato Grimaldi svolge la proposta di legge firmata dagli onorevoli Bovio, Nicotera, Grimaldi, Lucca e Imbriani, circa disposizioni per provvedere di acqua potabile la regione delle Puglie — Su tale proposta discorrono il ministro del tesoro, il ministro delle finanze ed il deputato Bonghi. — Seguitasi la discussione del disegno di legge sugli Istituti di beneficenza — Discorrono i deputati Cambray-Digny, Bonghi, Cavalletto, Baccelli, Florenzano, Levi, Chimirri, Ferrari Luigi, il relatore deputato Luchini Odoardo ed il presidente del Consiglio. — Il deputato Luzzatti presenta la relazione sul disegno di legge: Riordinamento dei Banchi meridionali. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Lugli, Imbriani e Bonghi.

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

**Pullè**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

4736. Il deputato Giovanni Bovio presenta una petizione di molti cittadini di Corato, i quali confermando quanto fu detto il 7 giugno ultimo scorso dall'onorevole Matteo Renato Imbriani-Poerio sulla condotta del delegato di pubblica

sicurezza di Corato, chiedono che si prendano i provvedimenti opportuni per riparare i lamentati inconvenienti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Chiedo che sia dichiarata urgente questa petizione, presentata dal nostro collega Giovanni Bovio e da parecchie centinaia di cittadini di Corato, i quali affermano essere vere tutte le cose da me dette in questa Camera in occasione dell'interpellanza sulla condotta delle autorità di pubblica sicurezza in Corato.

Essi chiedono che la Camera voglia prendere gli opportuni provvedimenti, affinchè cessino gli sconci che essi lamentano.

Non ho altro da dire.

**Presidente.** Se non vi sono opposizioni, questa petizione sarà dichiarata urgente.

(L'urgenza è ammessa).

Come prescrive il regolamento, essendo stati presentati dei documenti su questo proposito, essi saranno trasmessi alla Commissione unitamente alla petizione.

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Dini, di giorni 5; Gamba, di 15; Ferrari, di 15.

(Sono concessuti).

### Commemorazione del colonnello Mosto e dell'ex deputato Spanò-Bolani.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Signor presidente; io intesi già dalla vostra bocca affermare che in questa Camera tutte le benemerienze verso il paese debbono essere ricordate. Mi permetterete quindi di ricordare oggi un nobile soldato e cittadino della vostra tenace Liguria, Antonio Mosto, il quale dopo aver dato al suo paese tutta la sua energia ed il suo sangue, nella sua fede incontaminata è morto povero. (Approvazioni).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

**Armirotti.** Io avevo chiesto all'onorevole presidente il permesso, appena ricevuta la notizia della morte di Antonio Mosto, di parlarne qui, dove il sentimento italiano è da tutti rappresentato.

Al prode soldato, al cacciatore delle Alpi; al capo dei *carabinieri genovesi* a Milazzo, a Palermo ed al Volturmo; al comandante del primo *battaglione bersaglieri* in Tirolo, e dei *carabinieri genovesi* a Monterotondo; al vecchio cospiratore, per la unità e la libertà dell'Italia, ed alla sua nativa città, Genova, l'ultimo dei soldati di lui invia un saluto d'affetto e di venerazione! (Approvazioni).

**Presidente.** L'onorevole Sprovieri ha facoltà di parlare.

**Sprovieri.** Io non ho nulla da aggiungere a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Mando però un saluto al valo-

roso uomo, che si chiamava Mosto; al valoroso soldato, che, prode in molte campagne, lasciando una vedova derelitta, è morto povero, ma sempre patriotta; al prode condottiero dei carabinieri genovesi, che illustrarono i loro nomi dalle cime delle Alpi fino alla punta dell'Etna.

Io non voglio aggiungere altre parole; mando un saluto all'amico estinto, e forse quando sarò anch'io dove ei si trova, parleremo del tempo in cui fummo feriti insieme. (Approvazioni).

**Presidente.** L'onorevole Nicola Farina ha facoltà di parlare.

**Farina E.** Mando un tributo di lode ad Antonio Mosto che rappresentava la vera democrazia, che non vuol niente; la vera democrazia patriottica.

Io lo conosceva da molti anni. Povero, nulla chiedeva; non transigeva con alcuna autorità che avesse voluto accaparrarlo; pel suo grande patriottismo, nulla voleva. Fu un uomo onesto, che, appartenuto ad una famiglia ricca, morì povero. E ciò basta. (Approvazioni)

**Presidente.** L'onorevole Bonfadini ha facoltà di parlare.

**Bonfadini.** Non è in questo momento, in cui da tante parti della Camera si deplora che alla politica degli ideali si vada sostituendo la politica dell'opportunità, che può mancare da questa parte una voce di rammarico per la scomparsa di un uomo prode nelle battaglie nazionali.

Io non domando quale fosse la fede del povero Antonio Mosto; so che in questa fede c'era l'Italia. E questa fede mi basta, perchè noi possiamo unirci tutti intorno alla sua bara. (Approvazioni).

**Presidente.** L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare.

**De Zerbi.** Non aggiungerò verbo a quanto è stato detto in onore di Antonio Mosto. Solo chi non abbia mai veduto i carabinieri genovesi, che erano sempre là dove maggiore era il pericolo, può non sentire profondamente la morte di questo prode che li comandava.

Io ho chiesto di parlare però per rammentare le virtù di un mio concittadino che fu nostro collega nella Camera dei deputati: Domenico Spanò Bolani, morto in Reggio di Calabria. Fu cospiratore, prima del 1860; nel 1860 fu tra i primi governatori della provincia di Reggio di Calabria; fu sempre esempio di patriottismo, di virtù pubbliche e private. A lui mando un saluto; e credo che quanti lo ebbero qui collega si uniranno a me per onorarne la memoria. (Approvazioni).

**Presidente.** L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

**Vollaro.** Unisco le mie parole a quelle dell'onorevole collega che mi ha preceduto; e io credo che la Camera vorrà associarsi ai sentimenti espressi dall'onorevole De Zerbi.

**Presidente.** L'onorevole ministro Lacava ha facoltà di parlare.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Il Governo si associa ai nobili sentimenti testè espressi, per la perdita dell'egregio cittadino, del prode soldato Antonio Mosto, e per quella del fervente patriotta Spanò-Bolani. (*Approvazioni*).

**Presidente.** La Camera non ignora i servizi segnalati resi dal defunto Antonio Mosto, intemerato cittadino e valoroso soldato, alla causa della indipendenza e della unità della patria. Io non dubito quindi di farmene interprete, associandomi ai sentimenti espressi dagli onorevoli oratori, che hanno parlato per rimpiangerne la perdita. (*Benissimo!*)

Rendendo un tributo d'onoranza e di rimpianto alla memoria di coloro che hanno reso al paese eminenti servigi, ricordo anche il nome di Domenico Spanò-Bolani, già nostro collega ed antico e provato patriotta.

Le famiglie di questi estinti troveranno un conforto al loro dolore nel pensiero della affettuosa e grata memoria che di essi serbano la Camera e il paese. (*Approvazioni*).

**Approvazione del disegno di legge per un servizio di navigazione fra Alessandria d'Egitto e Suez.**

**Presidente.** L'ordine del giorno recherebbe la votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: Provvedimenti per la città di Roma; e lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Imbriani-Poerio ed altri, e di un'altra proposta di legge del deputato Cavalletto ed altri.

Io però proporrei alla Camera di procedere prima alla discussione del disegno di legge: Convenzione per un servizio quindicennale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez; il qual disegno di legge segue subito nell'ordine del giorno.

In tal modo, dopo che la Camera lo abbia approvato per alzata e seduta, si potrà procedere su quest'ultimo alla votazione per squittinio se-

greto, insieme con la votazione che è nell'ordine del giorno.

(*Così è stabilito*).

Si dia lettura del disegno di legge.

**Pullè, segretario, legge.** (Vedi Stampato numero 172-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 20 giugno 1890 dallo Stato e per esso dai ministri delle poste e dei telegrafi, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro con la Società della Navigazione generale italiana, rappresentata dal commendatore Giovanni Laganà, in virtù di regolare mandato del Consiglio di amministrazione della Società stessa, per un servizio quindicennale fra Alessandria d'Egitto e Suez, con scalo a Porto Said. ”

Si dà ora lettura del testo della convenzione medesima, che fa parte integrante di questo articolo primo; avvertendo che i singoli articoli di essa, su cui niuno chieda di parlare o non siano presentate proposte, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

**Pullè, segretario, legge:**

“ **Convenzione per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez in allacciamento delle linee fra Genova e Alessandria e fra Suez e Aden.**

“ Il Ministero delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro a nome dello Stato;

“ Il signor commendatore Giovanni Laganà a nome della Società di navigazione da esso rappresentata, in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione in data del 18 aprile 1890 ed in quella del Comitato centrale in data 23 aprile 1890;

“ Hanno concertato e stipulato quanto segue:

“ Art. 1. Il concessionario si obbliga ad eseguire ogni due settimane un servizio di navigazione a vapore postale e commerciale fra Alessandria d'Egitto e Suez, toccando Porto Said.

“ Il detto servizio formerà l'allacciamento quindicinale fra le due linee: Genova-Alessandria di Egitto (di cui alla lettera *α* del quaderno d'oneri

pei servizi fra l'Italia, le Indie e l'Egitto, approvato con la legge del 15 giugno 1887 n. 3880 serie 2ª) e Suez-Aden (di cui nella convenzione approvata con la legge del 30 luglio 1888 n. 5597 serie 3ª) per modo che ogni due settimane ne risulti l'intera linea Genova-Aden con approdi a Livorno, Napoli, Messina, Alessandria d'Egitto, Porto Said, Suez, Massaua ed Assab.

“ Nelle altre due settimane il servizio sarà eseguito fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden secondo le convenzioni suaccennate.

“ Art. 2. Alla linea quindicinale Genova-Aden, di cui al precedente articolo, sarà destinato il numero dei piroscafi necessario alla regolare ed esatta esecuzione del servizio. I piroscafi avranno la portata di 1200 tonnellate ciascuno ed avranno una velocità normale non inferiore a 10 nodi all'ora.

“ I piroscafi stessi saranno provveduti di doppio fondo ed avranno non meno di 50 posti fra quelli di 1ª e di 2ª classe e posti in 3ª classe pel trasporto dai 50 ai 150 individui di truppa.

“ Art. 3. Il trasporto gratuito degli oggetti postali designati all'articolo 7 della Convenzione approvata con la legge del 30 luglio 1888, n. 4597, serie 3ª è esteso all'intera linea Genova-Aden.

“ Art. 4. Il concessionario si obbliga al trasporto sull'intera linea del personale, del materiale, delle provviste della guerra e della marina alle condizioni già stabilite coll'Amministrazione della guerra.

“ Pei casi non previsti saranno applicate pel trasporto del personale e dei quadrupedi fra l'Italia e gli scali del Mar Rosso le disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione del 26 maggio 1885, approvata con la legge del 30 luglio 1888, n. 5597, serie 3ª.

“ Il concessionario riserberà a bordo del piroscafo pei trasporti, di cui al presente articolo, lo spazio per 600 tonnellate per le provviste ed il materiale, e metà dei posti di 1ª e 2ª classe per il personale, destinando il rimanente al servizio commerciale.

“ Art. 5. Pel servizio contemplato nella presente Convenzione fra Alessandria e Suez attraverso il Canale, il Governo corrisponderà al concessionario l'annua somma di lire 730,000 pagabili per dodicesimi alla fine di ogni mese.

“ Art. 6. Restano in vigore e sono applicabili anche alla presente convenzione tutte le altre condizioni contemplate dal quaderno d'onori per

il servizio dell'Egitto, annesso alla Convenzione del 4 febbraio 1887, approvata per la legge del 15 giugno di detto anno, n. 3880, serie 2ª e dalla Convenzione del 3 novembre 1885 pel servizio del Mar Rosso, approvata colla legge del 30 luglio 1888, n. 5597, serie 3ª.

“ Art. 7. Il Governo avrà facoltà di portare da quindicinale a settimanale il servizio di navigazione fra Alessandria e Suez, elevando in tal caso la sovvenzione annua da lire 730,000 a lire 1,460,000.

“ Art. 8. Per l'esatto adempimento degli obblighi assunti il concessionario estende a questo servizio la cauzione prestata per la navigazione delle Indie, di cui è cenno all'articolo 7 del relativo capitolato.

“ Art. 9. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della Società.

“ Art. 10. La presente convenzione andrà in vigore il 1º luglio 1890 e durerà a tutto il 31 dicembre 1891.

“ Fatto a Roma, in due originali, addì 20 giugno milleottocentonovanta.

« Il ministro delle poste e dei telegrafi

“ LACAVA.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio

“ MICELI.

« Il ministro del tesoro.

“ GIOLITTI.

« Per la Navigazione generale italiana

“ LAGANA

“ G. DELL'ORO } testimoni. „  
“ P. LONARDI }

**Presidente.** Se nessuno chiede di parlare metto a partito l'articolo 1º di cui si è dato lettura, che include questa convenzione.

(È approvato.)

“ Art. 2. Per l'adempimento delle condizioni di detta convenzione il Governo del Re è autorizzato ad eseguire le sottoindicate trasposizioni di somme dallo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1890-91, a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e della guerra per l'esercizio medesimo. „

Trasposizioni di somme		Ammontare
Capitoli del bilancio di previsione 1890-91		
N.	Denominazione	
<i>Ministero della marina.</i>		
14	Navi in armamento, in riserva (1ª e 2ª categoria) ed in allestimento. . . . .	— 170,017
47	Spese di marina relative alla colonia di Massaua. . . . .	— 1,099,988
<i>Ministero poste e telegrafi.</i>		
20	Servizio postale e commerciale marittimo . . . . .	+ 780,000
<i>Ministero della guerra.</i>		
89	Spesa pei distaccamenti d'Africa . . . . .	+ 540,000

Nessuno chiedendo di parlare su quest'articolo 2º lo metto a partito.

(È approvato.)

**Votazioni a scrutinio segreto: di ballottaggio per la nomina dei commissari pei provvedimenti per Roma; e sopra il disegno di legge, ora approvato.**

**Presidente.** Ora si procederà alle seguenti votazioni a scrutinio segreto:

1º Ballottaggio per la nomina della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: Provvedimenti per la città di Roma:

2º Disegno di legge di approvazione della convenzione colla Navigazione generale italiana, per un servizio quindicennale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez, toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria, e fra Suez ed Aden.

Si faccia la chiama.

Adamoli, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Albini — Amadei — Amato-Pojero — Andolfato — Araldi — Arbib — Arcoleo — Armirotti.

Baccelli Guido — Baglioni — Balenzano — Balestra — Balsamo — Basetti — Basini — Benedini — Berti — Bertolotti — Bobbio —

Bonardi — Bonasi — Bonfadini — Bonghi — Borromeo — Boselli — Bovio — Branca — Brin — Brunicardi — Bufardecchi — Buonomo. Cadolini — Caetani — Cambray Digny — Carcano — Carmine — Carnazza-Amari — Casana — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Curcio.

Damiani — De Bernardis — Del Balzo — De Riseis — De Rolland — De Zerbi — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Ercole.

Fabris — Fabrizj — Fagioli — Farina Luigi — Fazio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Filii-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Flanti — Florena — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gangitano — Garavetti — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Gherardini — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Gorio — Grassi Paolo — Grimaldi — Guglielmi.

Imbriani Poerio — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Luchini Odoardo — Lucifero — Lugli — Lughini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Maldini — Marazzi — Marcatili — Marchiori — Marcora — Marin — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Martini Giovan Battista — Marzin — Materi — Mattei — Maurogònato — Mazza — Mel — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Moneta — Mordini — Morelli — Morin.

Narducci — Nicolosi.

Oddone.

Panattoni — Pandolfi — Pantano — Papa — Papadopoli — Paroncilli — Pascolato — Passerini — Penserini — Petroni Gian Domenico — Piacentini — Pierotti — Placido — Pompilj — Pugliese-Giannone — Pullè.

Quartieri — Quattrocchi.

Raffaele — Randaccio — Reale — Riolo Vincenzo — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Ruspoli.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Salaris — Santi — Sanvitale — Saporito — Seismit-

Doda — Sola — Solimbergo — Sonnino — Spirito — Sprovieri.

Tasca — Taverna — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani.

Vacchelli — Valle — Vigoni — Visocchi — Vollaro.

Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zuccaro Zucconi.

*Sono in congedo:*

Anzani — Arnaboldi.

Badaloni — Baroni — Barracco — Bastogi — Bianchi — Bonacci — Bruschetti — Buttini Carlo.

Cafiero — Calvi — Campi — Capoduro — Cardarelli — Casati — Castelli — Clementi — Coccozza — Coffari — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Curati.

D'Adda — D'Ayala-Valva — De Bassecourt — De Blasio Luigi — Della Rocca — Della Valle — De Pazzi — Di Broglio — Di Camporeale — Dini.

Facheris — Faldella — Fornaciari — Francica — Franzì.

Gabelli — Gaetani Roberto — Galimberti — Gallotti — Garelli — Gerardi — Gianolio — Ginori — Giovannini — Grossi.

Luciani.

Magnati — Maluta — Maranca Antinori — Massabò — Meyer.

Nanni.

Pais Serra — Palizzolo — Palomba — Patamia — Pavoni — Pellegrini — Pelloux — Pelosini — Petronio — Pianciani — Picardi — Pignatelli.

Racchia — Ricci Agostino — Ricci Vincenzo — Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romano Adelelmo — Rosano — Rossi — Rubini.

Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sciacca della Scala — Silvestri — Suardo.

Tabacchi — Tommasi-Crudeli — Turi.

Vaccaj — Vastarini-Cresi — Vayra — Velini — Vendramini — Villa — Villani.

*Sono ammalati:*

Angeloni.

Baccarini — Bonajuto — Brunialti.

Calciati — Ceraolo Garofalo.

Di Marzo.

Nasi.

Palitti.

Vigna.

*Sono in missione:*

Franchetti.

Gandolfi.

**Presidente.** Si lasceranno aperte le urne.

## Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Avevo promesso alla Camera di indicare le leggi che il Governo del Re crede necessario sieno discusse e votate prima della proroga del Parlamento.

Siccome ci sono alcune legghine le quali recheranno qualche sollievo all'erario dello Stato, il Governo desidera che siano discusse e votate a preferenza. Esse sono le seguenti:

1° Modificazioni alla tariffa consolare.

2° Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000 relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure e dei diritti metrici.

3° Modificazione d'asegni per opere stradali ed idrauliche.

4° Modificazione d'asegni per opere ferroviarie.

Dopo queste quattro, proporrei:

5° Provvedimenti per la città di Roma.

6° Modificazioni della legge elettorale politica del 24 settembre 1882.

7° Affitto a lungo termine delle miniere di ferro dell'isola d'Elba.

8° Istituzione dei Collegi di probi viri.

9° Provvedimenti per gli infortuni sul lavoro.

10° Proroga quinquennale dei tribunali della Riforma in Egitto.

11° Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 n. 6535 e 12 gennaio 1890 n. 6594 in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889 n. 6144 sulla pubblica sicurezza.

Questo ultimo disegno di legge, al pari del precedente, non potrà dar luogo a discussione. Si tratta di quei decreti che il potere esecutivo fu autorizzato a pubblicare per la disciplina delle materie che si riferiscono all'articolo 81 della legge di sicurezza pubblica per gli invalidi al lavoro.

Dopo questi, che ho indicati, verranno tutti gli altri disegni di legge che si trovano iscritti nell'ordine del giorno.

Pregherei poi la Camera di non prorogarsi senza aver dato il suo voto intorno alla mozione dell'onorevole Bonghi sull'arbitrato internazionale. Tutto ciò senza pregiudizio dell'ordine del giorno delle sedute mattutine, che desidero sia esaurito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole **Materi.**

**Materi.** Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Camera di consentire che nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane fosse iscritto il disegno di legge: Provvedimenti per le opere idrauliche di terza e quarta categoria, disegno di legge vivamente reclamato da urgenti bisogni del paese.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non mi oppongo acchè sia iscritto nell'ordine del giorno delle sedute mattutine.

**Presidente.** Ma non si può prendere nessuna deliberazione, perchè questo disegno di legge non è iscritto nell'ordine del giorno.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

**Chimirri.** Rammento al presidente del Consiglio una promessa che egli mi fece, che cioè la legge: provvedimenti per gli infortuni sul lavoro...

**Crispi, presidente del Consiglio.** L'ho annunziata.

**Chimirri.** Ho udito; ma io chiederei che fosse iscritta nell'ordine del giorno subito dopo la legge sulle Opere pie.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Onorevole Chimirri, io vorrei che fossero prima discusse le quattro leggi finanziarie che ho indicato, imperocchè da esse il Ministero si ripromette di trarre qualche aiuto pel nostro erario.

**Chimirri.** Immediatamente dopo almeno! (*Conversazioni*).

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ma c'è la legge dei *probi viri* che è importante quanto quella degli infortuni sul lavoro.

**Chimirri.** C'è poi anche il disegno di legge per i Banchi meridionali.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Quello s'intende.

**Chimirri.** Siccome la relazione potrà farsi anche verbale, come disse l'onorevole Luzzatti, spero che il Governo consentirà che si discuta presto.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il Governo è interessato che quella legge venga in discussione; ma io non poteva parlarne, perchè essa non trovava nell'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray Digny.** L'onorevole ministro ha detto che non intendeva di modificare l'ordine del giorno delle sedute mattutine, per cui il disegno di legge per le pensioni del personale degli istituti d'istruzione rimarrà nell'ordine del giorno delle sedute stesse. Di ciò prendo atto. Ma c'è un'altra legge che io raccomanderei all'onore-

vole ministro di consentire che fosse messa al più presto nell'ordine del giorno delle sedute mattutine, ed è quella relativa alle scuole superiori di architettura. (*Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Digny, non è stata ancora distribuita la relazione e non si possono prendere deliberazioni relativamente ad un disegno di legge finchè non si trovi nell'ordine del giorno.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il Governo non dissente che, appena distribuita la relazione, il disegno di legge indicato dall'onorevole Digny venga iscritto nell'ordine del giorno.

Del resto, noi abbiamo indicato alla Camera le leggi che crediamo necessarie, ma ciò non toglie che la Camera possa aggiungerne altre, se crede di poterle discutere, e il Ministero certamente sarà lieto che si faccia il maggior lavoro possibile.

**Lazzaro.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ci sono altri iscritti prima di lei, onorevole Lazzaro.

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Il chiedere noi, gli uni dopo gli altri, che le varie leggi si discutano, non è conforme all'interno della nostra coscienza, poichè tutti sappiamo che al di là di un certo termine non possiamo rimaner qui. (*Movimenti*).

Il criterio, che, secondo mi è stato riferito, segue il Governo, nell'indicare le leggi che la Camera deve discutere e votare in questo periodo di Sessione, mi par giusto.

Non mi rimane quindi che di fare alcune interrogazioni al Governo stesso per sapere se egli creda che alcune leggi, che si trovano già nell'ordine del giorno, siano, oppure no, urgenti. Con questo criterio, io domando se il disegno di legge sul riparto del numero dei deputati fra i collegi elettorali, il Governo crede che si debba discutere innanzi che la Camera si proroghi; dappoichè questo disegno di legge, che non richiederà molta discussione, molto più che è già giunto alla seconda lettura, potrebbe avere grande importanza nel caso che il Governo credesse che la Camera debba essere sciolta nell'autunno.

Io domando dunque al Governo se questo disegno di legge debba, nel suo parere, esser discusso e votato in questo scorcio di Sessione. (*No! no!*) A me non importa nè il *no* nè il *sì*; quello che a me importa è che si sappia il pensiero del Governo rispetto a questa legge che ha un carattere politico e potrebbe averne anche uno di urgenza.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ripeto quello che ho detto un momento fa.

Il Governo ha indicato le leggi che esso crede urgentissime; ma questo non toglie che altre se ne possano discutere e votare, se la Camera lo vuole. Tra quelle che si potrebbero discutere vi ha certamente quella della quale ha parlato l'onorevole Bonghi; ma se qualcuna ci rimarrà per il novembre, non sarà un gran male.

**Bonghi.** Sta bene; ma mi permetta il presidente del Consiglio un'altra domanda. Avendo avuto l'onorevole ministro la cortesia di dirmi che la mozione che ho avuto l'onore di presentare, insieme a parecchi altri colleghi, dovrà essere discussa prima che la Sessione si chiuda, e ne lo ringrazio, domando se la mozione stessa non si potrebbe porre nell'ordine del giorno dopo la legge sulle Opere pie, dappoichè questa mozione richiederà assai breve tempo. Non è una interpellanza, ma semplicemente una mozione, e la mozione è un fatto parlamentare *sui generis*; e sarebbe anzi bene distinguerlo del tutto dalle interpellanze, perchè sarebbe una gran fortuna se le interpellanze diminuissero e le mozioni crescessero. Si tratta poi non di una mozione individuale, ma di una mozione firmata da moltissimi deputati, e accettata con benevolenza dal ministro. Proporrei perciò che si ponesse nell'ordine del giorno subito dopo la legge che si sta discutendo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Il posto ch'io ho assegnato alla mozione dell'onorevole Bonghi deve provargli che io non vorrei che la Camera si sciogliesse prima che quella simpatica mozione fosse discussa e votata dalla Camera. Dunque si contenti che rimanga al posto dove io l'ho messa.

**Presidente.** Rileggo l'ordine del giorno proposto dal presidente del Consiglio per le sedute pomeridiane, dopo l'esaurimento della legge in discussione sulle Opere pie.

1° Modificazioni alla tariffa consolare;

2° Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000, relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici;

3° Modificazione d'asegni per opere stradali ed idrauliche;

4° Modificazione d'asegni per opere ferroviarie;

5° Provvedimenti per la città di Roma;

6° Modificazioni alla legge elettorale politica del 24 settembre 1882;

7° Affitto a lungo termine delle miniere di ferro dell'isola d'Elba;

8° Istituzione dei Collegi di *probi viri*;

9° Provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro;

10° Proroga quinquennale dei tribunali della Riforma in Egitto;

11° Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 n. 6535 e 12 gennaio 1890 n. 6594 in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889 n. 6144 sulla pubblica sicurezza.

12° Mozione del deputato Bonghi e di altri deputati. (*Conversazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sola.

**Sola.** Io ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e della Camera sul disegno di legge relativo al riparto del numero dei deputati fra i collegi elettorali, il quale mi pare molto importante, tanto più che questa Legislatura volge al suo fine.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, io non insisto per la discussione di questo disegno di legge, soltanto rammento che sin dal 14 febbraio esso fu dichiarato urgente e che sino dall'11 maggio la Camera ha deliberato di passare alla seconda lettura. Non vorrei che questo disegno di legge rimanesse sul lastrico, perchè a novembre potremmo ritrovarci nelle stesse condizioni d'oggi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro. (*Conversazioni*).

**Lazzaro.** Onorevole presidente, vi è nell'ordine del giorno un disegno di legge il quale è bene che si sappia se debba o no venire in discussione, perchè esso interessa la Camera ed il paese

Io mi onoro di essere presidente della Commissione che ha esaminato il disegno di legge per la ripartizione del numero dei deputati; e siccome l'onorevole presidente del Consiglio non lo ha compreso nell'elenco dei disegni di legge che debbono essere discussi, desidererei sapere che cosa ne pensi.

Io non ho alcun interesse che venga o che non venga in discussione; ma credo necessario che i nostri colleghi sappiano se sarà o no discusso prima che la Camera si separi. Poichè, se noi della Commissione siamo assicurati che esso verrà discusso, rimarremo a disposizione della Camera, mentre non è giusto che una Commissione rimanga continuamente nell'incertezza se occorra o no la sua presenza alla Camera.

Pregherei quindi l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare apertamente se creda utile

che questo disegno di legge si discuta, ed in caso affermativo di compiacersi di detorminare qual posto debba prendere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Se l'onorevole amico Lazzaro fosse stato presente all'a discussione che si è già fatta sull'ordine del giorno, avrebbe udito che io non sono contrario a che il disegno di legge che egli ha indicato venga in discussione.

Debbo quindi ripetere quello che ho detto. Dopo aver indicato alla Camera le 11 leggi, che credo urgenti, ho dichiarato che non mi opporrò che la Camera discuta le altre leggi che sono pronte; tra le quali pongo quella del riparto dei deputati.

**Lazzaro.** Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di questa risposta, la quale vuol dire che questo disegno di legge si discuterà a novembre. (*Si ride.*)

**Presidente.** Ora pongo a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, che cioè, tenuto fermo l'ordine del giorno delle sedute mattutine, quello delle pomeridiane, quando sia compiuta la discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza, rimanga stabilito nel modo che ho già annunziato; salvo alla Camera di stabilire poi il suo ordine del giorno (*Si ride.*)

(*La Camera approva la proposta del presidente del Consiglio.*)

### Svolgimento di due proposte di legge.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge degli onorevoli Cavalletto, Cucchi Francesco, Arbib, Caldesi, Elia, Dini, Bonacci e Mariotti Ruggero.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Adamoli, segretario, legge:**

“ Modificazione alla legge 4 dicembre 1879, n. 5163 (Serie 2ª) *Articolo unico.*

“ All'articolo 7 della legge 4 dicembre 1879, n. 2168 (serie 2ª) è sostituito il seguente:

“ Per l'ammissione dei sott'ufficiali, caporali e soldati all'assegno vitalizio, basterà da ora in poi che i medesimi, oltre di aver servito con regolare arrolamento nei Corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49 ed essere privi di mezzi di sussistenza, soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Abbiamo ripreso servizio in una almeno

delle guerre successive o provino con validi documenti di esserne stati impediti da ostacoli insuperabili;

b) Non abbiano di propria volontà servito posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

c) Non siansi resi indegni per fatti criminali o disonoranti.

“ Ferma la ripartizione della somma disponibile in assegni vitalizi in base al grado esercitato ed alla entità dei servizi resi, di cui al comma 2º dell'articolo 6 della sopracitata legge 4 dicembre 1879, le quote da concedersi saranno nella misura di *due quinti* dell'assegno integrale a coloro che poterono prender parte solamente alle guerre del 1848-49 perchè impediti da ostacoli insuperabili a riprendere servizio nelle guerre successive; di *quattro quinti* a quelli che, oltre all'aver servito nei Corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848-49, presero regolare arrolamento in una almeno delle campagne successive.

“ La decorrenza delle quote assegnate con questo articolo di legge, sarà regolata sulla somma disponibile del fondo stanziato, e con la precedenza in ordine di data della aggiudicazione del relativo assegno per parte della Commissione.

“ I sott'ufficiali, caporali e soldati, che si credono contemplati dalle disposizioni di questa legge dovranno presentare le loro domande, in carta da bollo di una lira, corredate dai relativi documenti, al Ministero della guerra, o della marina entro il termine improrogabile di un anno dalla promulgazione della legge stessa. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto, per isvolgere il suo disegno di legge. (*Conversazioni animate — Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.*)

Onorevoli deputati, prendano i loro posti, e facciano silenzio! È impossibile, altrimenti, che la Camera proceda ne' suoi lavori.

Parli, onorevole Cavalletto!

**Cavalletto** Per cause indipendenti dalla volontà dei proponenti, questo disegno di legge viene innanzi a voi ad ora veramente tarda. Io spero che non gli si applicherà presentemente il motto: *ultima in carmine non consideratur*; il patriottismo del Governo e della Camera mi affida che ciò non avverrà.

Trattasi di estendere il beneficio della legge 4 dicembre 1879, relativa alla reintegrazione dei gradi perduti per causa politica e alla concessione di assegni vitalizi a titolo di riconoscenza nazionale, ad altri benemeriti soldati della nazione.

nale indipendenza, i quali per le condizioni restrittive di essa legge, quantunque si trovino in vero stato di povertà, non hanno potuto finora essere ammessi al beneficio della legge stessa.

Trattasi di benemeriti della patria, i quali hanno combattuto nelle guerre d'indipendenza, del 1848-49, ed i quali ora si trovano privi di mezzi di sussistenza.

La legge del 1879, fra le altre condizioni stabilite per la bassa forza, prescriveva con l'articolo 7 che i petenti, per essere ammessi all'assegno vitalizio di sussidio, non solo provassero di essere in stato di assoluta povertà, ma anche di aver sofferto dai Governi restaurati prigionia od esilio, in causa del loro servizio militare prestato alla patria. È questa una condizione così restrittiva che veramente, in questo momento, in cui quasi tutti i già combattenti del 1848-49 per la nazionale indipendenza, sono già vecchi tra i 60 e gli 80 anni, non ci pare ulteriormente tollerabile.

Era ammissibile quando si credeva che il numero di questi benemeriti fosse tale, che la finanza per aiutarli dovesse sobbarcarsi ad un onere eccessivo. Ma la morte ne ha diradato grandemente le fila; e il fondo di 790,000 lire stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per gli effetti della legge suddetta se per qualche tempo era insufficiente, ormai, in causa delle morti che si verificano ogni anno in numero progressivo, lascia dietro sè una notevole economia, che continuamente si aumenta e la quale può essere utilizzata a compensare altri veterani bisognosi che pur sono benemeriti e degni di speciale riguardo.

La stessa legge del 2 marzo 1884 permetteva implicitamente che i risparmi che si ottenessero su cotesto stanziamento si erogassero in altri assegni a beneficio di altri benemeriti e bisognosi.

Quando si trattò nel Senato, nel giugno 1888, del disegno di legge... (*L'onorevole Coccapieller conversa coll'onorevole Crispi*).

Coccapieller, lascialo stare!

**Coccapieller.** Un momento, una sola parola. (*Si ride*).

**Cavalletto.** ...per la proroga del termine utile alla presentazione delle domande d'assegno per gli effetti della legge ridetta, del 4 dicembre 1879, il relatore l'onorevole senatore generale Bernardino Serafini, in nome del Senato stesso, avvertiva che quella non sarebbe stata la ultima proroga, "poichè, egli scriveva, se finora vennero conservate le condizioni restrittive richieste dalla precipitata legge per avere diritto agli assegni, probabilmente coll'andare del tempo e col diradamento

accelerato dei veterani assegnatari, si potrà senza gran nocumento della finanza essere meno rigidi nel fissare le condizioni. »

Ora questo tempo preconizzato dall'onorevole relatore del Senato, generale Serafini, è venuto, e noi ormai per le morti avvenute e per quelle che rapidamente, ogni giorno avvengono degli assegnatari, abbiamo un avanzo di circa 100,000 lire annue, sulle lire 790,000 stanziato in bilancio. In venti giorni dell'ultimo mese abbiamo avuto in causa di morti verificatesi un risparmio di quasi 7,000 lire.

Mi pare quindi equo che si venga ormai ad estendere quel beneficio che si preconizzava, specialmente a favore di quelli che, avendo militato nel 1848 e 1849 e trovandosi ora in istato d'assoluta povertà, abbiano preso parte almeno ad una delle campagne della guerra d'indipendenza successive a quelle del 1848-49.

Abbiamo circa 2,000 domande o meglio istanze di vecchi bisognosi che implorano questi sussidi. Io credo che ormai sia venuto il tempo d'esaudire anche queste istanze. Non trattasi poi d'aumentare menomamente il fondo delle 790,000 lire stanziato, ed alle domande che furono presentate e giacciono inesaudite, e a quelle che si presentassero in avvenire, si potrà soddisfare cogli avanzi che si sono verificati e che si verificheranno, nel limite dello stanziamento fissato nel bilancio della guerra. Io intanto spero che almeno per quest'anno si potranno esaudire in buona parte le domande presentate da questi benemeriti della patria. Trattasi, ripeto ancora, di vecchi benemeriti che stentano la vita e che la nazione risorta ad unità e ad indipendenza non può dimenticare, giacchè specialmente per il loro concorso e per lo esempio da essi dato nelle prime guerre di nostra indipendenza, e per virtù della Casa di Savoia, assecondata dalla concordia nazionale, l'Italia, unificata, libera e indipendente potè insediarsi in Roma. (*Benissimo!*)

Io spero perciò che Governo e Camera vorranno di buon grado accettare la proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare! (*Bravo! Benissimo!*)

**Giolitti, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare. **Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Come la Camera ha inteso, il disegno di legge presentato dall'onorevole Cavalletto tenderebbe unicamente a questo: di fare che gli assegni stabiliti per legge a favore di certe categorie di veterani delle guerre del 1848-49, a misura che restano liberi per la morte di coloro ai quali erano stati de-

stinati, vadano a beneficio di altre categorie degli stessi veterani delle guerre del 1848-49.

Entro questi limiti il Governo non ha difficoltà di consentire a che sia presa in considerazione la proposta di legge ora svolta dall'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Ringrazio il Governo di questa sua dichiarazione.

**Presidente.** Il Governo non si oppone che sia presa in considerazione questa proposta di legge. Consulterò quindi la Camera se intenda di prenderla in considerazione.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

Adesso l'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bovio, Nicotera, Grimaldi, Lucca, Imbriani Poerio.

Si dia lettura della proposta di legge:

**Adamoli, segretario, legge:**

“ Art. 1. È riconosciuto d'interesse nazionale il provvedere di acqua potabile la regione delle Puglie. ”

“ Art. 2. Verranno all'uopo creati titoli speciali con rendita 5 per cento netta di ricchezza mobile garantiti dallo Stato. ”

“ Art. 3. I lavori saranno fatti eseguire dallo Stato, il quale è autorizzato ad emettere i titoli necessari, man mano che i lavori stessi procederanno — ed il quale ne sodisferà gl'interessi, sinchè non sieno compiuti, ”

“ Art. 4. Terminati i lavori, lo Stato farà consegna dell'acquedotto al Consorzio delle tre provincie di Bari, Foggia e Lecce — e ratizzerà la spesa totale fra di esse — attribuendo ad ognuna il numero di titoli che le spetteranno — e di cui assumeranno l'obbligo del rimborso ed il pagamento degli interessi dal giorno della consegna. ”

“ Art. 5. I titoli emessi verranno rimborsati mediante estrazione a sorte, alla pari, in proporzione di un cinquantesimo per anno. ”

“ Art. 6. La somma necessaria all'uopo verrà iscritta nel bilancio delle Provincie come spesa obbligatoria. ”

“ Art. 7. L'opera compiuta rimarrà sotto l'amministrazione del Consorzio, il quale curerà le opere necessarie suppletive e di riparazione, e ne ratizzerà le spese tra le Provincie. ”

**Presidente.** L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare per isvolgere questa proposta di legge.

**Grimaldi.** Gli onorevoli colleghi Giovanni Bovio, Giovanni Nicotera, Piero Lucca e Matteo

Renato Imbriani Poerio, firmatari di questo disegno di legge, hanno dato a me l'incarico di svolgerlo alla Camera, e di chiederne la presa in considerazione.

Grato ad essi di questa deferenza, e grato alla Camera che poi accolse la proposta di iscrivere lo svolgimento di questo disegno di legge nella seduta di oggi, io parlerò nei limiti in cui il regolamento mi pone nel presente stadio della discussione.

Il disegno di legge ha per iscopo di provvedere a deplorabilissime condizioni di rispettabili Provincie, deplorabilissime sia sotto il rapporto agricolo ed industriale, che sotto il rapporto igienico.

Quali sono sommariamente le ragioni per le quali ci crediamo in diritto di domandare la benevolenza della Camera sulle nostre proposte?

Comincio dal dichiarare che la mia preoccupazione per la questione svolta nel disegno di legge non data da oggi soltanto, nè la mia firma deve apparire soltanto come atto di cortesia: essa invece deriva dalla profonda convinzione, che è divisa anche dagli altri colleghi firmatari del disegno di legge, che si tratta di un bisogno a cui lo Stato deve provvedere.

E che sia così, mi permetta la Camera che io rammenti come fino dal 1885 presentai al Parlamento, per ottenere che fosse convertita in legge, una proposta, con la quale si autorizzava la spesa di lire 100 mila, per lo studio dei progetti d'irrigazione nelle varie parti d'Italia; con l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione sull'impiego della somma, e sui risultati conseguiti.

La ragione per la quale presentai questo disegno di legge, la ragione per la quale la Camera lo votò fu questa, che, secondo le leggi ordinarie, non si potevano compiere tante opere importanti, sia per l'igiene, sia per l'irrigazione, sia per l'industria; e che per queste opere di carattere eccezionale, sia per la loro importanza, sia per la loro specie, dovesse seguirsi un metodo di concorso speciale da parte dello Stato. E la Camera venne in questo ordine d'idee, tanto che diede i fondi per fare gli studi; e nella relazione sia del Governo, da me allora rappresentato, sia del Parlamento, vuoi Camera vuoi Senato, erano indicate fra le opere necessarie quelle che si riferivano alle provincie delle Puglie le quali mancavano e mancano tutt'ora di acqua. Io presentai alla Camera in conformità di questa legge due relazioni, una nel 1886, l'altra nel 1888, ed in esse feci cenno degli studi fatti per alcune delle opere da me indicate, e fra que-

ste dei serbatoi nelle Puglie. Dico ciò per provarvi che io fino da allora, fino da quando sedeva sui banchi del Governo, credeva debito dello Stato, come lo credo oggi, di venire in soccorso a questi importantissimi interessi delle provincie pugliesi; ed ebbi a confermarmi nella giustizia di questo concetto quando ebbi l'onore di visitarle, sia nel giorno di festa, come nel giorno del dolore. E nel giorno della festa e nel giorno del dolore, quelle popolazioni non desideravano altro, che il concorso del Governo per un'opera alla quale erano impari e le forze dei corpi locali e quelle dei privati.

Onorevoli colleghi, il principio, che informa il presente disegno di legge, è già nella nostra legislazione. Io stesso ebbi l'onore di proporre e di far approvare un disegno di legge col quale si stabilisce il concorso dello Stato per opere di irrigazione ed industriali.

L'onorevole Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, propose ed ottenne una legge con la quale, in determinati limiti, si viene in soccorso dei Comuni per opere igieniche, tra le quali ha indubbiamente il primo posto la condotta dell'acqua potabile. Dunque in queste diverse leggi dello Stato il principio che informa la nostra proposta è perfettamente accettato.

E non ho che a rivolgermi ai miei colleghi, i quali hanno fatto parte di precedenti Commissioni od hanno preso parte alle discussioni dei disegni di legge dei quali ho fatto cenno, perchè essi possano portare piena testimonianza che la Camera ha sempre creduto necessario il concorso dello Stato per opere che servissero all'igiene, all'agricoltura ed all'industria.

Ora dunque col nostro disegno di legge che cosa proponiamo alla Camera? La condizione della regione pugliese è nota; il provvederla di acqua è opera di interesse nazionale, di risanamento, di equità politica. Nello stato presente dunque la presa in considerazione del disegno di legge che vi presentiamo è informata nè più, nè meno che alle medesime ragioni alle quali sono informate le diverse leggi che ebbi l'onore di rammentare alla Camera. Quindi mi pare che non si possa negare un duplice concetto. Primo, la condizione delle Puglie, che si trovano in deplorabile e miserrimo stato per la mancanza principalmente dell'acqua e perchè là più che altrove si verifica il fatto che il vino costa meno dell'acqua. Quindi il nostro disegno di legge serve ad affermare che questa condizione di cose deve richiamare le cure del Governo e del Parlamento. Secondo principio, che noi teniamo ad affermare

è che lo Stato debba venire sotto qualsiasi forma, ciò che può formare oggetto della discussione del disegno di legge, in soccorso di quella regione.

Quindi, onorevoli colleghi, senza dilungarmi nell'argomento, che è noto a tutti voi, perchè spesso avete udito parlarne in occasione di bilanci, in occasione di interpellanze, in occasione di altri disegni di legge, nei quali sempre si è fatto strada il concetto, che informa la nostra proposta, io voglio sperare che, fermi i precedenti della Camera, vogliate affermare il duplice concetto, che ebbi l'onore di esporvi.

Non è il caso di tener conto per ora della spesa che il concorso dello Stato importerebbe. Già vi ho accennato che per le altre leggi il concorso dello Stato esiste e si ha il diritto di reclamarlo, nei limiti dalle leggi medesime fissati; ma poi la questione della spesa non deve formare attualmente oggetto di mie osservazioni, ma solo di riserve da parte di tutti per trattarne a tempo debito.

La questione della spesa, la questione della forma del concorso dello Stato, la questione della misura sono tutte cose, che esamineremo quando il progetto sarà agli Uffici e presso la Commissione, e quando, dietro la sua relazione, verrà in discussione alla Camera.

Per ora, lo ripeto, si tratta soltanto di prenderlo in considerazione ed i firmatari del disegno di legge si augurano che la Camera, coerente a tutti i suoi precedenti, voglia anche questa volta riaffermare un principio, che loro par giusto.

Interesse nazionale, interesse di risanamento, interesse politico, è il triplice titolo col quale raccomando la proposta alla vostra benevolenza. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Onorevole ministro del tesoro, ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Come ha ricordato opportunamente l'onorevole Grimaldi in principio del suo discorso, il Governo si è interessato e si interessa grandemente delle questioni igieniche, e specialmente di provvedere i Comuni d'acqua potabile, e si interessa, come l'onorevole Grimaldi sa, alle sorti delle Provincie delle quali egli ha parlato.

Devo però fare le più ampie riserve riguardo al disegno di legge del quale si tratta, secondo il quale lo Stato dovrebbe fare le opere con emissione di titoli di debito, ponendo poi la spesa in definitiva a carico delle Provincie interessate, le quali verrebbero, ad affare compiuto, a pagare

gli interessi e l'ammortamento dei debiti contratti per fare le opere.

Ora l'onorevole Grimaldi ammetterà essere impossibile, allo stato attuale delle cose, il prevedere l'entità della spesa, e quindi da un lato l'entità della somma che dovrebbe anticipare lo Stato, dall'altro l'entità dell'onere che verrebbe a cadere sulle Provincie. Di più noi non sappiamo neppure se le Provincie siano disposte a sobbarcarsi ad un onere gravissimo come potrebbe essere quello occorrente alla esecuzione delle opere alle quali il disegno di legge si riferisce.

Infatti il disegno di legge dice che: " Terminati i lavori, lo Stato farà consegna dell'acquedotto al consorzio delle tre provincie di Foggia, di Bari e di Lecce. "

Eppoi aggiunge all'articolo 6 che:

" La somma necessaria al rimborso della spesa verrà iscritta al bilancio della Provincia, come spesa obbligatoria. "

Ora quando noi non sappiamo nè quale sia la entità dell'opera da farsi, nè dove si possa prendere l'acqua, nè con quali mezzi si conduca, nè a quali Comuni si debba condurre, nè per conseguenza quale debb'essere la spesa, il Governo non può prendere un impegno per conto suo di anticipare una spesa ignota, nè un impegno per conto delle Provincie che dovrebbero rimborsare codesta spesa.

Il solo impegno che il Governo può prendere è quello di studiare la questione.

Quindi io dichiaro che noi non possiamo prendere neanche la responsabilità di raccomandare la presa in considerazione del progetto di legge. Noi lasciamo libera la Camera di fare ciò che crede; ma non possiamo neanche assumerci la responsabilità di raccomandare ad essa la presa in considerazione poichè lo assumere un impegno anche indiretto intorno alla proposta sarebbe per parte del Governo un atto di leggerezza.

Devo quindi limitarmi a dire alla Camera che il Governo non può allo stato attuale delle cose pigliare impegno di sorta.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Seismit Doda, ministro delle finanze.** Alle riserve fatte dal mio collega del tesoro debbo aggiungere che fu già data una concessione per una condotta di acqua nelle tre provincie di Bari, Foggia e Lecce, in seguito ai pareri del Consiglio di Stato e dell'avvocatura erariale; anzi credo che siano per cominciare i lavori. Bisogna

dunque vedere, se alla presente proposta di legge possa non ostare la concessione già fatta.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha chiesto di parlare contro?

**Bonghi.** Per un richiamo al regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare

**Bonghi.** Io dò lode all'onorevole ministro del tesoro, per la prudenza che ha manifestato; ma credo che la presa in considerazione non importi nè per parte del Governo nè per parte della Camera alcuno impegno rispetto al concetto a cui si riferisce il disegno di legge del quale sia stata presa l'iniziativa da un deputato qualsiasi. Essa importa soltanto ciò, che l'oggetto di quel disegno di legge meriti la considerazione del Governo e della Camera e possa diventare, quando che sia, o prima o poi, oggetto altresì di una deliberazione per parte del Governo e della Camera stessa.

Ora, non trattandosi che di ciò, non vedo nessuna ragione perchè la Camera non possa votare la presa in considerazione del disegno di legge che l'onorevole Grimaldi ha ora svolto.

Capisco benissimo, anzi, ripeto, lodo il ministro del tesoro (e volesse il Cielo che questa mia lode egli la potesse meritarsi sempre!) lo lodo di non voler impegnare il Governo, ma mi parrebbe soverchio se un argomento di questa importanza, di questo valore, non fosse considerato come degno, quando che sia, della considerazione del Governo e della Camera.

**Presidente.** L'onorevole Grimaldi, proponente, ha facoltà di replicare.

**Grimaldi.** Io mi era confortato nel sentire l'onorevole ministro del tesoro che aveva cominciato col dire di non opporsi alla presa in considerazione, facendo soltanto, come era nel suo pienissimo diritto, delle riserve. Mi parve poi che questo concetto egli lo avesse ristretto nelle conclusioni. Io, nelle parole con le quali svolsi il disegno di legge, misi da banda ogni questione d'ordine secondario e dissi, che nello stadio attuale della presa in considerazione basta dimostrare la necessità, l'importanza, l'opportunità di questo disegno di legge, perchè la Camera lo ritenga degno della sua attenzione.

Anche noi proponenti facciamo tutte le riserve, perchè certo noi non crediamo di aver presentato alla Camera un dogma. Certo anche noi facciamo tutte le riserve di riformarlo, di migliorarlo, di studiare con la Commissione parlamentare e col Governo tutti i mezzi che servano a farci raggiungere lo scopo.

Noi ora non domandiamo altro che l'affer-

mazione del concetto circa la importanza dell'opera, circa il dovere del Governo di concorrervi; la forma, la misura, i termini di questo concorso saranno da stabilirsi. E mi conforta in questa interpretazione la parola dell'onorevole Bonghi, che fa testo in materia di regolamento.

In ogni modo io sento il bisogno di fare un'altra dichiarazione in nome di tutti i firmatari. Noi nel presentare questo disegno di legge, non abbiamo tenuto conto di concessioni, di nulla...

**Imbriani.** Nulla di tutto ciò!

**Grimaldi.** ...non si è tenuto conto nella nostra proposta, se non di quello che risultava da atti, da voti parlamentari: tutto il resto non ci appartiene...

**Imbriani.** Nulla di tutto ciò!

**Grimaldi.** ... non ci riguarda assolutamente.

Ad ogni modo, pigliando la media fra le due affermazioni del ministro del tesoro (permettetemi la frase) sono sicuro che egli non si opporrà alla presa in considerazione di questo disegno di legge, senza che con ciò ci sia nessun impegno da parte sua di accettare il progetto così come è stato presentato.

Noi ci contentiamo che egli riconosca l'impegno di studiare e, sia pure, di riformare il disegno di legge in tutti i modi, purchè sia accettato il concetto che costituisce l'ispirazione nostra nel presentarlo alle deliberazioni dell'assemblea.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Devo confessare la mia ingenuità: non sono molto abile nel discorrere in modo da contentar tutti avendo l'aria di prometter qualcosa, mentre nullo posso nè devo promettere.

La presa in considerazione quando è raccomandata dal ministro alla Camera, è sempre una specie d'impegno indiretto, indeterminato, con ogni riserva se si vuole, ma è pur sempre un impegno, e nel caso presente io non posso giungere neppure a ciò.

Mi sono limitato a dire: faccia la Camera ciò che crede, ma io non posso nemmeno raccomandare che la Camera prenda la proposta in considerazione, perchè mi mancano tutti i dati per conoscere di che cosa si tratti. Noi infatti non possiamo sapere se l'acqua da condurre a Foggia, Bari e Lecce vi sia, dove sia, se si abbia diritto di prenderla, in che modo la si possa condurre, che cosa costa il condurla, e se la Provincia e i Comuni siano disposti a fare la spesa che verrebbe loro addossata da questa legge.

Di fronte a tutte queste incognite mi limito

a dire che il Governo studierà essendo questo il solo impegno che si possa ragionevolmente prendere.

**Presidente.** Consulterò la Camera se crede di prendere in considerazione il disegno di legge degli onorevoli Grimaldi, Imbriani, Lucca ed altri.

Coloro che sono di avviso che questa proposta di legge sia presa in considerazione sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera la presa in considerazione).

### Seguita la discussione del disegno di legge: Istituzioni pubbliche di beneficenza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Come la Camera ricorda, l'articolo 32 del disegno di legge rimase sospeso, e la Commissione ha presentato a questo articolo alcuni emendamenti, che sono stampati e distribuiti.

In fondo al numero 2° dopo le parole: *vi sono intervenuti*, la Commissione propone di aggiungere: " Quando alcuno degli intervenuti ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. "

E poi al numero 5° dopo le parole: " che sarà designato negli statuti " aggiungere: " Questi parteciperà con gli amministratori nella responsabilità degli atti medesimi, ne' modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi. " Il resto soppresso.

La discussione è aperta intorno a quest'articolo 32 modificato dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

**Romano Giuseppe.** Io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio a permettermi due sole parole sulle condizioni in cui si trova il municipio di Napoli.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Questo non ci entra qui.

**Romano Giuseppe.** Il municipio di Napoli si trova nelle stesse condizioni del municipio di Roma. Lo Stato non ha anticipato che 16 milioni, e col resto dei 100 milioni il municipio vuol fare delle opere di miliardi.

**Presidente.** Onorevole Romano, questo non ha a che fare col disegno di legge in discussione.

**Romano Giuseppe.** Lo so che non ci ha a che fare, e per questo ho chiesto il permesso di fare qualche osservazione, onde non venga sprecato

il pubblico danaro che togliamo ai flagellati contribuenti.

**Presidente.** Farà le sue osservazioni più tardi. Ora non si può interrompere la discussione sull'attuale disegno di legge.

**Cambray Digny.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray Digny.

**Cambray-Digny.** Io mi permetto di far notare all'onorevole presidente che ho proposto anch'io un emendamento a quest'articolo 32, e questo emendamento è stampato.

Io ho proposto che si ripristinasse l'articolo del Senato, accettando il primo paragrafo proposto dalla Commissione. E fino a qui poi non ci sarebbe grande differenza fra quello che io propongo, e quello che propone la Commissione. Anzi io accetto di buon grado quell'aggiunta della Commissione, che direbbe: " Quando alcuno degli intervenuti ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. "

Quanto poi al numero 5° che la Commissione intende di conservare, io non intendo punto di ripetere le cose che dissi ieri per dimostrare che questa parte dell'articolo dovrebbe sopprimersi. Ma noto che con la mia proposta rimarrebbe soppressa.

Del resto, prima di dichiarare se mantengo o ritiro il mio emendamento, desidero di conoscere l'intenzione del Governo.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Domando semplicemente se il relatore non troverebbe opportuno di aggiungere là ove si dice: " Quando alcuno degli intervenuti ricusi di firmare... " quest'altra frase: " o quando si sia allontanato prima della fine della seduta... " Siccome può darsi che alcuno, senza ricusare di firmare, si allontani dalla seduta prima della fine, mi pare che sarebbe bene mettere nell'articolo anche questo inciso.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io non vedo la necessità dell'aggiunta che l'onorevole Bonghi propone. È dichiarato nel comma proposto dal Senato che i verbali sono firmati da tutti gli intervenuti.

Vedemmo perchè questa disposizione formulata in modo così assoluto non poteva essere accettata. Ed abbiamo aggiunto: quando alcuno ricusi di

firmare ne sarà fatta menzione. Il che non esclude che nel verbale si dica che da principio ci erano i tali e tali altri, e che poi alcuno si è allontanato. Ma se l'onorevole Bonghi tiene molto a che si dichiari che, quando alcuno degl'intervenuti si assenti, ne sia fatta menzione, non c'è niente di male a contentarlo.

E ora una semplice spiegazione del comma 5°. Noi non abbiamo fatto, ripeto, se non che includere in quest'articolo una disposizione che fu proposta dalla Commissione vostra e che nello scorso dicembre non incontrò opposizione nella Camera. Come il Senato introduceva quattro proposte, così noi ci siamo limitati a ripresentarvi una proposta già approvata dalla Camera. Mi pare che non si poteva essere più parchi. Non solo; ma abbiamo ulteriormente limitato la portata del comma c. Dichiariamo che il segretario capo responsabile parteciperà con gli amministratori nella responsabilità degli atti, nei modi e limiti stabiliti negli statuti. Cosicchè ci rimettiamo a coloro che dovranno compilare gli statuti; costoro hanno tutte quelle grandissime, quelle larghissime guarentigie, che la legge presente accorda.

Pare alla Commissione che più discreta di così non poteva essere.

Aggiungo un'altra considerazione, o per meglio dire ripeto una considerazione (ed avrò finito) che ebbi l'onore di fare ieri alla Camera.

Qui noi non innoviamo in alcun modo; noi vogliamo che i segretari-capi abbiano quella responsabilità che sempre hanno i direttori stipendiati e permanenti, dove ci sono; responsabilità che non è niente affatto incompatibile, anzi è compatibilissima con la subiezione gerarchica che a noi pure sta a cuore.

Quando si abbiano amministratori non permanenti, ma gratuiti portati dalle elezioni, e che si mutano di frequente, avviene che il vero direttore, per non dire il vero padrone, sia il segretario capo; quindi noi desideriamo che questo segretario capo abbia le stesse responsabilità che hanno i direttori permanenti. E questa è grande guarentigia che noi accordiamo agli amministratori; i quali sanno che se il segretario dividerà con loro la responsabilità dei loro atti, esso potrà anche perdere l'impiego. Maggiore garanzia non si potrebbe dare per essi.

Per queste ragioni preghiamo la Camera di volere accogliere questa proposta; o per meglio dire, di voler ripristinare in termini tanto più modesti, la deliberazione già da essa presa, e che

va insieme colle altre che il Senato aggiunse e che noi abbiamo accettate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** A dire il vero, io non sono molto favorevole alle amministrazioni collegiali, cioè ai corpi collegiali che amministrano.

I corpi collegiali possono dare consulti, ma difficilmente amministrano bene, cioè con continua esattezza, con continua diligenza; la responsabilità divisa fra molti, qualche volta si elide e si finisce troppo spesso a cadere in balia di quell'impiegato che serve a registrare le disposizioni, a concorrervi e a compilare gli atti di questo collegio, cioè in balia del segretario. Ma poichè è ammesso questo principio dei corpi collegiali in tutte le amministrazioni nostre, provvediamo almeno a fare che procedano cautamente e fissiamo le responsabilità; richiamiamo questi amministratori a ben ponderare la importanza del loro ufficio e la responsabilità che assumono. E, quanto ai segretari, io credo che sia assolutamente necessario addossare loro e stabilire la responsabilità che ad essi compete. Spesso questi segretari diventano i veri direttori, quelli che suggeriscono le disposizioni che si prendono; e troppo spesso avviene che segretari, che sanno guadagnarsi la fiducia degli amministratori, mancano poi a quella fedeltà che dovrebbero osservare. Tristi esempi ne abbiamo avuti in amministrazioni di beneficenza, e recentissimi anche qui in Roma.

*Una voce.* Uno solo.

**Cavalletto.** Uno solo? Ne abbiamo avuti parecchi casi e gravi.

Quindi, raccomando che si accetti l'aggiunta proposta dalla Commissione, alla quale do la mia piena adesione.

**Presidente.** Onorevole Cambray Digny, mantiene il suo emendamento?

**Cambray-Digny.** L'onorevole relatore dice, in sostanza, che il segretario è il padrone; che, quindi, il segretario deve essere responsabile.

Io dico invece che il segretario diventerà il padrone, se si stabilirà che il segretario debba firmare tutti gli atti, insieme con gli amministratori, come si propone; che, però, quando ciò non si faccia, il segretario non sarà, come, secondo me, non dovrebbe essere, il padrone. E, quando non sia il padrone, non è necessario che abbia una responsabilità, quale dovrebbe avere se fosse il padrone.

Ho detto poi che desideravo di conoscere quale fosse la intenzione del Governo, prima di dichiarare se avrei mantenuto, o no, il mio emenda-

mento che sarebbe più radicale di quello formulato oggi dalla Commissione.

Aspetterò dunque di avere questa notizia.

Credo di averne il diritto.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Il mio primo pensiero fu quello enunciato dall'onorevole Cambray-Digny. Avrei voluto, cioè, che la Commissione si fosse persuasa a mettere in testa di questo articolo 32 il primo comma da essa scritto, e farlo seguire nel resto dall'articolo quale fu votato dal Senato. La Commissione però non convenne in questo avviso, e volle portare altre modificazioni. In tale stato di cose io mi rimetto alla Camera, dolente che la discussione di questa legge non proceda come io desidererei.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Cambray-Digny insiste?

**Cambray-Digny.** Mantengo il mio emendamento, accettando però l'aggiunta fatta dalla Commissione al numero secondo.

**Presidente.** L'onorevole Cambray-Digny accetta il primo capoverso come è proposto dalla Commissione: e pel rimanente dell'articolo propone il testo del disegno senatorio, oltre la piccola aggiunta introdotta dalla Commissione al numero secondo. La Commissione accetta questo emendamento?

**Luchini Odoardo, relatore.** Ma non è un emendamento, è una soppressione!

**Presidente.** Senta, o io non mi sono spiegato bene, oppure ho perduto la favella.

L'onorevole Cambray-Digny propone l'articolo del testo senatorio preceduto dal primo capoverso della Commissione, colla piccola aggiunta proposta dalla Commissione al n. 2.

**Luchini Odoardo, relatore.** Precisamente: fino al n. 4 incluso siamo d'accordo.

**Presidente.** Ma l'onorevole Cambray-Digny non mi ha detto che fossero d'accordo.

**Cambray-Digny.** L'onorevole Luchini ha ragione. Noi siamo d'accordo fino al numero quarto perchè io ho ritirato il mio emendamento, accettando fino al numero quarto la proposta della Commissione. Però io proporrei che fosse votato separatamente il quinto numero; perchè io ne propongo la soppressione.

**Presidente.** L'onorevole Cambray-Digny propone dunque la soppressione della seconda parte dell'articolo 32 a partire dal numero quinto, questa proposta equivale a votar contro. Perciò voteremo per divisione.

Rileggo l'articolo 32:

“ Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1° Le deliberazioni delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese col l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2° I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. ”

Qui viene la prima aggiunta proposta dalla Commissione:

“ Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. ”

**Luchini Odoardo, relatore.** Va bene! va bene!

**Presidente.** “ 3° Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;

4° I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano.

Sino a questo punto accetta anche l'onorevole Cambray-Digny, è vero?

**Cambray Digny.** È verissimo, accetto fin qui.

**Presidente.** Allora pongo a partito questa prima parte dell'articolo 32.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Viene ora la parte dell'articolo che l'onorevole Cambray-Digny vorrebbe soppressa, ciò che equivale a votar contro:

5° Quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresen-

tanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti.

“ Questi parteciperà con gli amministratori nelle responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi. ”

Metto a partito questo numero quinto:

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 32 nel suo complesso.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Passeremo ora all'articolo 32 bis che era pure rimasto sospeso.

“ Art. 32 bis. All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re, provvederà:

a) Per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) Per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;

c) Per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge. ”

A questo articolo non è presentato alcuno emendamento.

Lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Ora la Commissione propone la soppressione dell'articolo 32 ter.

**Luchini Odoardo, relatore.** Chiedo di parlare.

L'articolo 32 ter concerne i ricorsi che possono fare gli impiegati, ai quali siano state inflitte pene disciplinari, o che siano stati licenziati dall'ufficio.

La Commissione nel precedente schema di legge sopra proposta dell'onorevole Baccarini approvò quanto segue: “ Gli impiegati per ogni altra pena disciplinare hanno diritto di ricorso alla stessa Giunta provinciale, che potrà dimi- nuirla, ed anche annullarla. ”

Ora bisogna tener conto di un fatto, della sopravvenienza della legge del primo maggio 1890 sulla giustizia amministrativa. Questa legge nell'articolo 1° dichiara che la Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere pronunciando anche in merito dei ricorsi che non sieno di competenza della autorità giudiziaria nelle materie seguenti: ...

“ 12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comu-

nali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, con le quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità. »

“ Art. 2. Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali... »

“ 2. Contro le deliberazioni delle rappresentanze delle Provincie, dei Comuni delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, coi quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel n. 12 dell'articolo precedente o siasi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati. »

Cosicchè la legge sopravvenuta provvede interamente, e può farsi a meno dell'articolo 32 *ter*.

**Presidente.** Dunque la Commissione propone la soppressione dell'articolo 32 *ter*; e non sorgendo obiezioni si intenderà soppresso.

Ora torneremo agli articoli successivi a quelli che furono ieri approvati.

“ Art. 45. Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato. »

Metto a partito quest'articolo: chi lo approva si alzi.

*(È approvato, e sono pure approvati successivamente senza discussione i seguenti articoli fino al 53 inclusivamente).*

“ Art. 46. Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

“ Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale deve nominare la nuova Congregazione.

“ Ove si venga allo scioglimento della nuova Congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, con l'incarico della gestione per non più di tre mesi.

“ L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione. »

“ Art. 47. Quando un'istituzione di beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'articolo 45, udite le Giunte provinciali amministrative e il Consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea: per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o i Comuni di una sola Provincia: per non più di un anno, se interessi più Provincie o i Comuni di diverse Provincie.

“ L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione. »

“ Art. 48. Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

“ Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

“ Art. 49. Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

“ Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli articoli 29 e 30. »

“ Art. 50. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale se concernano più Comuni o l'intera Provincia, e del Consiglio di Stato.

“ Nella domanda o proposta di fondazione debbesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

“ Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni si estende al merito a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª). »

“ Art. 51. L'autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle Congregazioni di carità ed altre istituzioni di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge.

“ E dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) Oltre le copie di cui all'articolo 33, dovrà a spese e cura dell'istituzione essere comunicata alla autorità politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;

b) Se l'autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuno dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorità politica del circondario ordinerà che la esecuzione sia sospesa;

c) L'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal Prefetto udito il Consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera a;

d) Trascorso il termine di cui al comma c senza che sia stato pronunciato l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potrà esser pronunciato dal Prefetto.

“ S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli articoli 45 e 49.

“ Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

“ Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato. ”

“ Art. 52. I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di be-

neficenza, e la verifica dello stato di Cassa dei tesorieri.

“ L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di Cassa dei tesorieri. ”

“ VI. *Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.* — Art. 53. Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

“ Debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre Istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da Istituzione non sottoposta a concentramento. ”

“ Art. 54. Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine: preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

b<sup>2</sup>) Sussidi per allattamento, naturale o artificiale;

b<sup>3</sup>) Sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento.

c) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

d) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia;

e) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray Digny.** Vorrei fare all'onorevole relatore una domanda. Noi abbiamo qui nell'articolo 54 una lettera b che dice:

b) soccorso e tutela all'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

La Commissione aggiunge una lettera b<sup>2</sup> "Sussidi per allattamento, naturale o artificiale;" e poi una lettera b<sup>3</sup> "Sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico o per impedirne il fisico deperimento."

Io non ho nulla in contrario a queste due aggiunte, specialmente per la prima; ma quanto alla seconda domando al relatore se la creda necessaria, sembrandomi che la disposizione della lettera b sia sufficiente e che questa seconda correzione sia superflua.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Fra i soccorsi che si stabiliscono in questo articolo io non vedo fatto cenno degl'Istituti dei ciechi, dei sordo muti e dei rachitici che pure hanno bisogno di essere sussidiati. Mi pare che nella legge di pubblica sicurezza sia accennato che colla legge delle Opere pie si provvederà a questa categoria di disgraziati; e più volte certo se ne è parlato e si è anche promesso di provvedervi colla legge degli Istituti di pubblica beneficenza, mi pare che non si debbano ora dimenticare. Domando schiarimenti all'onorevole Commissione su questo proposito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Io domando all'onorevole relatore se non convenisse togliere la parola "abbandonata"; poichè quando voi dite al paragrafo b soccorso e tutela dell'infanzia per promuoverne l'educazione e l'istruzione e l'avviamento ad un'arte o mestiere, s'intende di provvedere a tutta l'infanzia che sia o che non sia abbandonata.

E poi siete sicuri con tutte queste indicazioni di dir tutto? E non vi pare perciò più ragionevole usare l'espressione la più generale possibile? Imperocchè se voleste poi determinazioni particolari, bisognerebbe comprenderle tutte, e voi di questo non siete sicuri. Io vorrei mostrarvi, se si potesse qualche cosa mostrare a persone così dotte come voi siete, le determinazioni della legge inglese a questo proposito. Non voglio mica dire che quelle siano buone e queste cattive; ma dico: lasciate ai posteri di far qualche altra cosa. E se voi lascerete più generale l'espressione del paragrafo b direte più e meglio che non facciate specificando.

**Luchini Odoardo, relatore.** Mi ha rubato le parole della relazione.

**Bonghi.** Ai ricchi si può rubare senza rimorso. (Oh! Oh! — Risa). Io sono dolente di aver rubato

qualche cosa; ma è scritto non so dove, che quando c'è estremo bisogno e quando c'è fame, non c'è colpa se si ruba. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli.

**Baccelli.** Mi duole di essere di diverso parere dell'onorevole Bonghi. A me pare che l'aggiunta dei sussidi per l'allattamento naturale o artificiale e l'altra che riguarda i sussidi all'infanzia, alla adolescenza in generale, per aiutarne lo sviluppo intellettuale e il miglioramento fisico sia un'aggiunta opportunissima e degna di massima lode. E le ragioni appariranno chiare ai miei colleghi.

Qui si può ottenere di certo il massimo frutto col minimo mezzo.

L'argomento della nutrizione dei bambini, dell'allattamento non è un argomento leggero: è stato già da molto tempo e sempre meglio studiato da tutti gl'igienisti che segnalano le conseguenze disastrose derivanti dalla cattiva alimentazione dei pargoli.

Innanzitutto dovrebbe essere incoraggiato l'allattamento materno; ma siccome vi sono povere madri che non possono abbastanza nutrirsi, naturalmente l'opera benefica, quando il caso sia ben accertato, dovrebbe volgersi a soccorrere queste infelici.

Da tutte le statistiche risulta che il migliore allattamento è l'allattamento della propria genitrice. Dopo viene l'allattamento delle nutrici e anche questo dev'essere incoraggiato, per sociale necessità.

Questo allattamento però dovrebbe essere molto sorvegliato affinchè non avvengano danni gravissimi e diffusi per giunta come con l'andar del tempo potrebbero diventare irreparabili per le tenere vite.

Ma volete vedere da così poca cosa in apparenza quali sieno i frutti che ne derivano? Le statistiche lo mostrano chiaramente. Non istarò a dirvi già che, trasandato questo fatto importantissimo, cresce a dismisura il contingente ospitaliero e quindi, se voi non fate la carità nel primo momento, sarete obbligati a farla in modo smisuratamente maggiore allorquando troverete nel grembo sociale degli esseri mal cresciuti, rachitici, scrofolosi e grammi, inutili quindi per tutta la vita, anzi di peso e di pericolo per la società.

Nè basta il considerare che cresce, per questa parte, il contingente ospitaliero; c'è un altro danno notevolissimo, ed è che decresce considerevolmente il contingente di leva e mentre voi studiate i modi tutti per avere una gioventù vigorosa e valida alle armi, sempre più la vedete meno

atta alle fatiche del soldato. Dunque non crediate che questo articolo, se passa senza l'aggiunta della Commissione, non sia ferace di danni.

Studiando le statistiche si vedono cose singolari e quasi incredibili. Per esempio, a Parigi, quando la mortalità dei bambini giungeva prima dell'assedio del 1870-71, al 33 per cento, durante l'assedio, diminuì al 17 per cento. Eppure ognuno può rendersi conto della infelicità di quella popolazione, della miseria, delle privazioni e degli stenti.

Ma perchè i bambini morirono tanto meno? Perchè furono necessariamente allattati dalle proprie madri. Lo che prova alla evidenza la bontà dell'allattamento materno, nel momento più critico della popolazione di Parigi.

Veniamo ora agli studi fatti dell'allattamento in rapporto con la leva. Il *Manol* negli studi statistico-militari per il decennio 1860-70, ha trovato inabili al servizio militare il 31 per cento, dove i bambini erano svezzati immaturamente, o dove era diffusa l'industria delle nutrici.

Invece nel distretto di Nevers questa proporzione cambia in modo assolutamente felice fino al 18 per cento perchè quivi non si conosce che l'allattamento materno.

Da cose piccole in apparenza si origina qualche volta o un duplice danno o un duplice bene, secondochè si provveda o non si provveda a tempo. Incoraggiando l'allattamento materno, e poi quello delle nutrici la malsania e la mortalità dei bambini decresce, e quindi il contingente della leva si ha molto maggiore. Facendo l'opposto crescono gli abitanti degli ospedali non solo ma diminuisce il numero dei giovani atti alle armi.

Misurate questi danni, e pensate se non si possano scongiurare con opportune disposizioni legislative, le quali sembra a tutta prima possano esser comprese nella determinazione generica di soccorso all'infanzia.

Io, esaminate le più recenti opere statistiche e le più autorevoli, non mi poteva trovar d'accordo coll'onorevole Bonghi, perchè il paragrafo *b* per soccorso alla tutela dell'infanzia abbandonata a fine di promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o ad un mestiere, non comprende la nutrizione del primo tempo, ossia l'allattamento e quindi il periodo più delicato, più difficile, più importante della vita infantile.

Se noi dunque possiamo aggiungere un'alinea in quest'articolo di legge che ci procurerebbe tanto bene, se accettato, e tanto male se respinto, io non comprenderei proprio come la Camera non dovrebbe fargli buon viso,

Ad ogni modo, bisogna dichiarare grandemente benemerito il nostro relatore. Considerate, o signori, che con un piccolissimo dispendio si possono evitare danni assai gravi; danni che, non evitati, costerebbero in seguito alla beneficenza molto di più.

**Bonghi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Due sole parole. Io sono stato assai lieto di udire le parole del mio amico Baccelli circa l'utilità di un sussidio assegnato all'allattamento naturale od artificiale dei bambini. Io non dubitavo nè punto nè poco che ciò fosse utile: io parlava soltanto della formula della legge. Io credeva, e credo, che giovi meglio nelle leggi di mettere formule generali, che permettano poi all'autorità di applicarle ad uno o ad un altro dei fini sociali che si possono ritenere più utili; anzichè formule le quali, per troppa specialità, manchino al loro fine. Così io proponeva che, invece di aggiungere altre determinazioni, si cancellasse la parola *abbandonato* che sta nel paragrafo *b*, acciocchè in esso fossero comprese tutte le determinazioni incluse nel paragrafo *b*<sup>2</sup> *b*<sup>3</sup> e *c*.

Io credo che il soccorso e la tutela per l'infanzia, di cui è parola nel paragrafo *b*, debba essere dato nella forma di allattamento naturale o artificiale, ma non credo utile dire tutto questo. Credo utile invece lasciare più indeterminato, più largo il campo dell'azione dell'autorità che presiede alla erogazione di questa somma per la beneficenza pubblica. Ripeto ancora una volta, non perchè non lo creda utile, ma perchè dal punto di vista legislativo, io credo che sia preferibile introdurre nella legge una formula generale che comprenda tutti i casi particolari. E questo era forse anche il parere della Commissione da principio. Del resto io me ne rimetto alla Commissione stessa, al Governo ed alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** Ho chiesto di parlare per oppormi alle osservazioni che sono state fatte pro e contro sopra una singola parte di quest'articolo, perchè mi associo di gran cuore alle savie considerazioni fatte dal nostro collega Baccelli, ma io intendo fare all'onorevole Commissione una osservazione di carattere generale intorno a questo articolo 54, il quale ci si presenta in maniera del tutto diversa da quella che fu votata dalla Camera. E poi: ho quest'articolo 54 intendo porlo a riscontro con l'articolo 60 riformato dal Senato, così mi pare il momento di porre sotto gli occhi

della Commissione un'apparente dissonanza, o che almeno tale a me sembra, tra le due disposizioni. In questo capitolo della riforma dell'amministrazione e del mutamento del fine si contempla la concentrazione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere. E nell'articolo 54 si dice che in occasione di tale concentramento si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, con l'intento di coordinare l'organizzazione delle rendite a uno degli scopi che sono indicati tassativamente in tutti questi capoversi.

Ora se ci facciamo a considerare questi singoli capoversi, noi li troviamo di una evidente importanza; imperocchè non v'è chi neghi l'utilità che hanno i ricoveri di mendicità, la tutela dell'infanzia abbandonata e l'indirizzo a scopo di educazione e di istruzione; l'allattamento naturale od artificiale; i sussidi all'adolescenza per incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale e per impedirne il deperimento fisico e finalmente i soccorsi ai malati a domicilio, poichè segnatamente colà dove si deplora la mancanza di ospedali, può essere più efficace il soccorso a domicilio.

Certamente ognuno di questi scopi presi isolatamente è molto lodevole e rappresenta le esigenze e i bisogni di una società bene organizzata. Ma voi volete far servire questi denari che erano destinati alla beneficenza erogativa, o elemosiniera, a tutta questa grande varietà di scopi sociali. Ad ognuna di queste varietà di scopi sociali corrisponde un dato numero di istituzioni, perchè abbiamo la beneficenza elemosiniera ben distinta dalla beneficenza ospedaliera e tutte e due distinte dalla beneficenza educativa.

Sono tre grandi forme della beneficenza che voi confondete tutte in un fascio in questo articolo, dicendo che le opere della beneficenza elemosiniera debbono essere destinate a ciascuno di questi scopi; e questi scopi sono così presi a spizzico, a sbalzi, di qua e di là, senza essere coordinati ad un unico concetto.

E per verità non comprendo perchè, in quest'articolo debbano essere enumerati questi scopi e non altri che pure potrebbero sorgere alla mente ed essere oggetto di necessità sociali.

Ma non è solo per questo che ho chiesto di parlare; intendo porre a riscontro l'articolo 54 col successivo articolo 60.

In questo articolo mi rallegro di notare che il Senato abbia fatto suo un concetto che altra volta io proposi in questa Camera. E il concetto è questo: "che con l'autorizzazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa possono costituirsi fra gli Istituti di beneficenza esistenti in una provincia, i consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili. »

L'onorevole La Porta e l'onorevole relatore riteranno come io, in una delle ultime sedute della discussione del disegno di legge sulle Opere pie, proponessi appunto questa maniera di consorzi non in modo facoltativo, ma in modo obbligatorio...

**Luchini Odoardo, relatore.** Ecco la differenza.

**Florenzano.** Ho preveduto la loro obiezione.

... appunto per provvedere a talune necessità alle quali nelle Provincie, coi contributi di molti enti, era possibile di rispondere, mentre non era assolutamente possibile, coi pochi mezzi di ciascun Comune o con la beneficenza isolata. Allora si disse che la mia era una proposta prematura, non abbastanza studiata. E ciò mi fu detto, a proposito non solo dei consorzi obbligatori, ma anche a proposito delle finalità, perchè mi si disse, segnatamente dall'onorevole relatore (ed ho sottococchi le sue risposte) mi si disse che non era possibile, in occasione di questa legge, di presupporre la revisione totale degli statuti; mentre io parlavo, in genere, di alcune istituzioni delle quali è vivo e generale il bisogno.

Ora, dal momento che, questa idea non accolta allora dalla Commissione e dal Governo, fu accettata dal Senato, benchè, con la modalità che i Consorzi non siano obbligatori, ma facoltativi, dal momento che, con l'articolo 54, si dà il modo di erogare in ciascun comune la beneficenza elemosiniera, che cosa resterà più per rendere praticamente efficace la provvida disposizione che ha aggiunto il Senato nell'articolo 60? Noi non ci incontreremo in nessuna provincia del nostro paese, mai nel caso di poter spendere in comune e a maniera di consorzio, per una data beneficenza, per costituire un riformatorio, un grande ospedale, da servire all'intera provincia, perchè ciascun fondo della beneficenza sarà stato appena bastevole per soddisfare alle molteplici esigenze a cui accenna l'articolo 54: perchè è evidente che, in ogni comune, si sentirà vivo il bisogno di spendere le somme disponibili della beneficenza erogandole in uno dei tanti modi enumerati nell'articolo 54.

L'ora e la stagione non mi consentono discussioni e censure. Perciò ho voluto solamente porre la questione per ottenere dal relatore uno schiarimento a proposito di così importante argomento.

**Si dichiarano chiuse le votazioni.**

**Presidente.** Dichiaro chiuse le due votazioni.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti sul disegno di legge: "Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez, toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden."

(I segretari numerano i voti).

Prego poi vivamente gli onorevoli Torrigiani, Balzano, Luzzatti, Passerini, Mariotti Ruggero, Torraca, Di Belmonte, Marchiori, Marazzi, che compongono la Commissione di scrutinio per la nomina dei commissari incaricati di riferire sui "Provvedimenti per Roma", di volersi radunare immediatamente per procedere alla numerazione delle schede.

**Presentazione di una relazione.**

**Presidente.** Invito l'onorevole Luzzatti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Luzzatti.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazione degli statuti dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alle istituzioni pubbliche di beneficenza.**

**Presidente.** Sull'articolo 54 non vi sono proposte.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Brevi parole in risposta alle domande, che mi furono fatte. L'articolo 54 contiene una innovazione nel sistema della legge, fatta dal Senato. Nel precedente sistema della legge nulla si definiva circa le erogazioni.

Il Senato credette di derogare a questo sistema nella materia della carità elemosiniera; per sostituire, per quanto è possibile, all'elemosina che incoraggia l'ozio, quelle prestazioni e quegli aiuti più provvidi che incoraggiano al lavoro ed eccitano alla previdenza.

Ottimo pensiero fu questo del Senato, in quanto derogando ai principii generali della legge, dava

alla legge stessa un contenuto che prima le mancava.

Due questioni dovette proporsi pregiudizialmente la nostra Commissione: una d'ordine giuridico, l'altra d'ordine tecnico.

La questione d'ordine giuridico era questa: ma qui si fa veramente una deroga a ciò che gli statuti particolari avessero stabilito?

Non si potranno fondare istituti elemosinieri per uno scopo diverso da quelli che sono nell'articolo 54 indicati, oppure rimane salva la libertà di fondare istituti con scopi anche diversi?

Se noi avessimo esaminato il disegno di legge quale si presentava nella redazione dell'Ufficio centrale del Senato, avremmo dovuto, forse e senza forse, rispondere che si faceva violenza alla libertà dei privati, e che necessariamente la beneficenza doveva avere quelle forme di erogazione che erano stabilite nell'articolo senatorio. Ma dopo la modificazione che ottenne l'onorevole presidente del Consiglio coll'aggiunta dell'avverbio "preferibilmente", che trovasi appunto in questo articolo 54, la questione giuridica fu salva.

Pare senza dubbio alcuno alla vostra Commissione che non si intenda qui derogare agli statuti che diversamente stabilissero. Questi cinque tipi di erogazione della beneficenza elemosiniera dovranno valere per i fondi elemosinieri che non abbiano una precisa e speciale destinazione, oppure per quei fondi elemosinieri ai quali sia stata applicata la riforma colla procedura stabilita da questa legge; sicchè diventi disponibile quello che prima disponibile non era.

L'altra questione era questa: sono complete le enunciazioni che si trovano nell'articolo 54? Domanda assai grave questa, imperocchè non sarebbe stato raggiunto lo scopo che lo stesso Senato si proponeva, se per avventura fossero mancate certe forme di beneficenza che possono essere più utili e che più utilmente possono essere sostituite alla vera e propria elemosina. Ed a questa domanda noi demmo la risposta che risulta dai commi b<sup>2</sup> e b<sup>3</sup>.

Non si parlava in nessun modo nell'articolo 54 dei sussidii per allattamenti naturali od artificiali. Era detto nella relazione del Senato che dovevano intendersi questi sussidii inclusi nei provvedimenti per l'infanzia abbandonata. Ci parve che ciò potesse esser vero, ma parzialmente vero. I sussidii di latte si danno specialmente per l'infanzia che non è abbandonata, si danno a richiesta dei genitori che non vogliono abbandonare i loro figliuoli.

D'altra parte se all'infanzia abbandonata si

provvede interamente con la carità legale, non occorre neppure la menzione dei sussidii di latte per essa; quindi la necessità del comma, necessità che apparve subito alla vostra Commissione, e che nell'animo suo è rimasta più che mai confermata dalle nobili parole che ha dette l'onorevole Baccelli. La Commissione ringrazia vivamente l'onorevole Baccelli per l'appoggio che con la sua autorità e con la sua eloquenza ha dato alla proposta della Commissione.

Ci par dunque dimostrato per quello che l'onorevole Baccelli disse, che del comma b<sup>3</sup> non si possa fare a meno.

Nel comma b<sup>3</sup> noi diciamo; sussidii all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale ed intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento.

Nel comma b del Senato invece dicesi " soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere. "

Benissimo. Ma prescindendo dal considerare che qui si limita il beneficio all'infanzia abbandonata, vuolsi per mente che non si accenna a niente che miri ad aiutare il miglioramento fisico, e ad impedire il fisico deperimento non solamente dell'infanzia, ma anche dell'adolescenza, perchè più specialmente forse all'adolescenza bisogna pensare...

Gli ospizi marini; mi sussurra qui l'onorevole Mordini. È verissimo. Nell'articolo come è proposto dal Senato si sarebbe trovato difficilmente un modo di erogazione della beneficenza elemosiniera conforme a quella carità che si fa negli ospizi marini; perchè vi si parla soltanto di tutela dell'infanzia, e dell'infanzia abbandonata.

L'onorevole Bonghi diceva che si potrebbe dal comma b del Senato togliere l'aggettivo *abbandonata* e si sarebbe provveduto a tutto, e si sarebbe anche evitata una ripetizione inutile.

La Commissione non ha difficoltà ad entrare in questo ordine d'idee. Infatti, se si sopprima il comma b, e si accetti il comma b<sup>3</sup>, il quale parla dell'infanzia in generale e dell'adolescenza, e che non pensa soltanto ad incoraggiarne il miglioramento morale ed intellettuale, ma anche il miglioramento fisico e ad impedirne il deperimento, si comprenderebbe tutto.

L'onorevole Cavalletto avrebbe desiderato, che qui si provvedesse anche ai ciechi, ai sordo-muti, agli oftalmici ed agli ortopedici. Veramente non sarebbe male che si parlasse anche di queste forme di erogazione.

Noi in Commissione, non abbiamo avuto proposte speciali per questa infermità ricordando gli ordini del giorno deliberati dalla Camera, a proposta specialmente dell'onorevole collega Levi, perchè dal Governo del Re si presentassero speciali disegni di legge, per provvedere alla triste condizione di queste persone. (*Interruzione del presidente del Consiglio*).

Io non so se l'onorevole presidente del Consiglio intenda accettare la proposta che l'onorevole Cavalletto faceva. Noi siamo in questo remissivi. Notiamo per altro, che dalla Camera stessa, è stata ritenuta l'opportunità di uno speciale disegno di legge, per questi infelici (*Interruzioni del l'onorevole Levi*) e che ha affermato questo suo intendimento con due ordini del giorno.

Viene poi la questione cui accennava l'onorevole Florenzano. Alla questione giuridica parmi di aver risposto. Egli può essere assicurato che i particolari statuti saranno rispettati, eccetto che si credesse di trasformarli, ma con la procedura ordinaria. Quanto a ciò che dispone l'articolo 60, noto all'onorevole Florenzano che cotesto articolo è in perfetta corrispondenza con ciò che si stabilisce nell'articolo 54. Sarà sempre utile che i piccoli istituti dei piccoli Comuni si associno fra loro e divengano consorziali; e l'articolo 60 dichiara che possono farlo. La Commissione quindi accetta di buon grado anche l'articolo 60 proposto dal Senato, o, per meglio dire, l'aggiunta all'articolo 60. Tiene però a dichiarare che cotesta aggiunta non è che la esplicazione del pensiero del precedente schema di legge. Non si tratta di innovare, ma di svolgere un concetto che era già nel disegno di legge approvato dalla Camera.

Florenzano. Siamo d'accordo.

Luchini Odeardo, *relatore*. L'onorevole Florenzano nello scorso dicembre voleva qualche cosa di più; voleva dei Consorzi coattivi. A questo noi non possiamo arrivare, nè poteva arrivarci il Senato.

Conseguentemente, salvo a vedere le modificazioni di redazione che possono occorrere, ed io pregherei l'onorevole Bonghi a proporcene se crede, (tanto più che questa volta l'onorevole Bonghi si è trovato pienamente d'accordo colla relazione e faceva le stesse osservazioni che la relazione aveva fatte) mi pare che possa essere adottato l'articolo 54 dal Senato deliberato, con le aggiunte che la Commissione vostra propone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il disegno di legge sull'infanzia abban-

donata è pronto. Non vi è stato ancora presentato, appunto perchè aspettavo che fosse approvato questo sulle opere di beneficenza, col quale ha molta affinità. Prima che il Parlamento termini i suoi lavori potrei presentarlo alla Camera, ma farò riflettere, che a stagione così inoltrata farebbe una impressione curiosa il venire a presentare un disegno di legge di tanta importanza. Assicuro però che esso è pronto ed anche stampato, e alla riapertura del Parlamento potrà essere da voi discusso.

**Luchini Odoardo, relatore.** Allora si potrebbe sopprimere il comma *b* e lasciare il comma *b*<sup>2</sup> così come è?

**Bonghi.** Non ho inteso bene che cosa abbia detto l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Mi duole per lei e per me.

**Bonghi.** Questo prova il nostro magnetismo. (*Si ride*).

**Crispi, presidente del Consiglio.** Ho detto che il disegno di legge per l'infanzia abbandonata è pronto, ho detto anche che è stampato.

Non l'ho presentato ancora al Parlamento perchè, avendo esso relazione con questo che discutiamo sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, desidererei di presentarlo appena quest'ultimo sia votato. Oggi però siamo molto inoltrati nella Sessione e mi parrebbe dirò quasi ironico presentarlo in questi giorni alla Camera.

Assicuro però che ciò sarà fatto alla riapertura del Parlamento.

**Presidente.** Onorevole Bonghi, ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Io non so proprio che cosa dire perchè parrebbe che il relatore della Commissione abbandonasse il paragrafo.

**Luchini Odoardo, relatore.** Non l'abbandono; è questione di forma.

**Bonghi.** Sì, sì, è questione di forma. Il concetto, che mi ha mosso a parlare, e che sono contento di sapere accolto dal relatore nella relazione, è questo semplicissimamente.

Io preferisco, soprattutto in leggi che si riferiscono alla distribuzione della carità, espressioni generali, che lascino più elasticità alla autorità, che è chiamata a governarla, anzichè espressioni particolari, che sembrano limitare la sua azione.

Ora accetterei la proposta dell'onorevole relatore di trascurare il capoverso *b* e di lasciare i capoversi *b*<sup>2</sup> *b*<sup>3</sup> in sua voce.

Ce ne sarebbe uno di meno; c'è già un vantaggio. (*Si ride*).

D'altra parte, però, ed anche qui me ne sto al parere della Commissione, sopprimendo il paragrafo *b* o mantenendo i soli paragrafi *b*<sup>2</sup> *b*<sup>3</sup>, io domanderei se non si soddisferebbe l'onorevole Cavalletto in quella parte, che si può soddisfarlo, surrogando nel paragrafo *a* le parole "individui fisicamente inabili", a quelle che vi si leggono "individui inabili al lavoro." (*Interruzioni*).

È pure un'espressione la quale comprende tutti quelli che sono sordi, ciechi, zoppi, storpi, ecc.

Non saprei quale altra espressione si potrebbe adottare più adatta ad abbracciare ogni genere d'infelicità umana.

Così ci sarebbero da prendere due ordini di provvedimenti: per i ciechi, i sordi, gli storpi, ecc., oltre quello per l'infanzia abbandonata di cui ci ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio; e dall'altro la possibilità di venire in aiuto, con la beneficenza, a coteste varie specie di miseria umana. Fatta questa dichiarazione, lascio alla Camera di votare quel che le pare, ed alla Commissione di proporre, ai suoi voti, quel che crede meglio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

**Levi.** Mi permetta la Camera due sole parole. La ragione che m'induce a pronunciarle, mi farà perdonare, spero, se l'intrattengo a quest'ora.

Parlo soltanto per unire le mie raccomandazioni a quelle dell'onorevole Cavalletto, a favore dei ciechi e dei sordo-muti. Rivolgo una preghiera al ministro dell'interno, perchè in varie occasioni, qui alla Camera sono stati presentati ordini del giorno in proposito, e sono sempre stati rimandati, come è stata sempre rimandata ogni deliberazione relativa alla presentazione del disegno di legge per l'istruzione obbligatoria, oppure si è detto di provvedere a queste due infelicità quando fosse venuta in discussione la legge sulle Opere pie. Non insisto perchè sia provveduto in questo momento, ma vorrei che l'onorevole ministro dello interno ci ripetesse ciò che disse allorquando discutevasi il bilancio dell'interno, e cioè che avrebbe provveduto anche per i ciechi ed i sordo-muti, in occasione della approvazione della legge che ci sta dinanzi. Io, ripeto, non insisto perchè si provveda ora; credo che sarebbero inefficaci le misure; ma credo altresì che qualche dichiarazione potrebbe rassicurarci.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Dappoichè si viene ad una indicazione particolareggiata di tutti gli Istituti da sussidiarsi, credo che non si possa assolutamente

omettere la categoria di quelli dei ciechi e sordomuti, e che non si possano neppur dimenticare gli stabilimenti curativi, oftalmici e ortopedici.

Noi abbiamo una grande quantità d'infelici, i quali se fossero curati a tempo e fino dall'infanzia, certo si libererebbero dalle loro infermità. L'ortopedia, oggidì, fa miracoli, e basta vedere le operazioni ortopediche fatte da un professore di Padova, per dirle veramente miracolose.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Anche a Milano e a Palermo.

**Cavalletto.** La chirurgia ha fatto progressi, ma bisogna secondarla, darle i mezzi affinché si raccolgano, negli Istituti curativi, gli storpi, gli scrofolosi, rachitici, i malati di oftalmia, ecc. e non si vedano nelle nostre città, in numero così compassionevole, tanti ciechi, nani, storpi, tanta gente deforme che non può guadagnarsi la vita per le loro imperfezioni naturali le quali, corrette a tempo, avrebbero, cessando, permesso a questi infelici, quello sviluppo naturale e vantaggioso che l'arte chirurgica rende ora possibile.

Credo che la Commissione potrebbe rivedere il suo articolo e coordinarlo un po' meglio, se vuole sinteticamente, con qualche frase generale, oppure venendo, come ha fatto il Senato, a indicazioni particolareggiate. Ma non far niente ritengo che sia grave errore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Non credo che per ogni infermità umana, per ogni vizio fisico, si debba fare una legge speciale.

L'infanzia abbandonata è un argomento che può esser considerato specialmente ed avere norme sue particolari; lo stesso dicasi per i manicomi, ma per tutto il resto parmi che la legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza debba provvedere.

Quindi non saprei neanche assumere un impegno, come quello al quale mi ha chiamato il deputato Levi, di presentare, cioè, leggi speciali pei ciechi e pei sordomuti.

Per ora, ripeto, la legge che discutiamo deve provvedere essa a questi bisogni.

**Presidente.** La Commissione propone qualche emendamento?

**Luchini Odoardo, relatore.** La Commissione non propone nulla.

**Galli Roberto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli Roberto.

**Galli Roberto.** Siccome l'onorevole ministro ha

dichiarato che egli intende che, in questa legge, si pensi anche all'infermità di coloro i quali nacquerò sordomuti o ciechi, così credo che la Commissione potrebbe accettare di aggiungere, dopo la parola *equivalenti*, le parole *dei sordomuti, dei ciechi*; di modo che il capoverso fosse così formulato: " concorso al mantenimento nei ricoveri di mendicizia o in altri Istituti equivalenti, dei sordomuti, dei ciechi, degli individui inabili, ecc. "

Questa aggiunta mi pare che non toglierebbe niente all'economia della legge, farebbe più chiaro il suo significato e non escluderebbe certi provvedimenti, i quali, pare a me, per le ragioni dette dall'onorevole Cavalletto, e ripetute dall'onorevole Levi, meritino tutta la considerazione della Camera.

Propongo adunque questa aggiunta all'articolo.

**Presidente.** Ella sa, onorevole Galli, che non può proporre emendamenti se non sono sottoscritti da dieci deputati.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Si tratterebbe di mettere i sordomuti e i ciechi nei ricoveri di mendicizia? Ciò mi pare fuor di luogo. Ci vogliono Istituti speciali. Che cosa fa un sordomuto in un Istituto di mendicizia, dove non ha chi lo istruisca, chi sappia comunicare con lui? Che cosa vi fa un cieco? Mi pare che si amalgamino male questi infelici.

La Commissione è dolente che non le sieno state presentate proposte speciali sopra questo argomento. Ad ogni modo crede potere assicurare l'onorevole Cavalletto che, tenuto conto del disposto dell'articolo 7 di questo disegno di legge, e del comma *a* dell'articolo 54 redatto con molta latitudine, i sordomuti, ciechi, ecc., non sono dimenticati. Le Congregazioni di carità sono tenute a provvedere anche a cotesti infelici; se non potranno ad essi dare sussidi a domicilio, se essi non potranno essere messi in ricoveri di mendicizia, si può però provvedere ad essi inviandoli e mantenendoli negli speciali istituti; vicini o lontani che sieno.

**Presidente.** Non essendovi proposte di modificazione all'articolo 54 lo porrò a partito, così come è proposto dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

" Art. 55. Sono inoltre, di regola, concentrate nella Congregazione di carità:

" a) le istituzioni pubbliche di beneficenza

esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5,000 lire;

“ b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

“ c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel Comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possa costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

“ Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale. ”

(È approvato).

“ Art. 56. Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel Comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente. ”

(È approvato).

“ Art. 57. Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti articoli 55 e 56 le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

“ Art. 58. Non sono soggetti al concentramento della Congregazione di carità fatto obbligatorio dagli articoli 55 e 56 e possono essere riuniti in gruppi a norma dell'articolo 57;

a) gli Istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e per il baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri Istituti per l'infanzia;

c) gli Istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno più Comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5,000 abitanti;

d) gli Istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età adanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza di ogni specie

mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

“ Tuttavia gli Istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla Congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla Congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'articolo 56 esigano invece il distacco dalla Congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'articolo 57. ”

L'onorevole Chimirri propone, come emendamento a questo articolo, che si ritorni al testo dell'articolo approvato dal Senato.

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

**Chimirri.** Quando poco fa venne distribuito un foglietto d'emendamenti in nome della Commissione, sperai che essa volesse rivenire sui suoi passi, ed accettare l'articolo 58 come fu votato dal Senato.

Mi avevano indotto in questa speranza le prime parole dell'emendamento, le quali collimano con il testo del progetto senatorio. “ Non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità: ” ma ogni illusione fu dissipata leggendo in seguito quest'altro inciso di colore oscuro: “ fatto obbligatorio dagli articoli 55 e 56 ” che dice nulla o dice troppo.

Io non comprendo quest'armeggiare che si fa dalla maggioranza della Commissione intorno all'articolo in discussione. Qui non trattasi di gareggiar di finezze, e di accorgimenti, ma bisogna intendersi sul concetto vero dell'articolo 58, e su ciò che vi si vuole sostituire emendandolo.

Nella relazione del mio egregio amico Luchini si afferma, che l'articolo 58, com'è scritto, può dar luogo ad equivoci e si presta a una doppia interpretazione, non risultando chiaro se il Senato volle con esso escludere assolutamente e in ogni caso dal concentramento le istituzioni, che vi sono annoverate, ovvero intese sottrarre alla concentrazione obbligatoria, non escludendo che potessero essere concentrate quando si reputasse utile e conveniente di farlo.

Or bene; nel testo senatorio codesta ambiguità non esiste, ed il pensiero che l'ha dettato vedesi così espresso nella relazione del Governo. “ Sembrò al Senato, dice l'onorevole ministro dell'interno, troppo generica e comprensiva la formola, con la quale nel disegno di legge erano indicate le istituzioni che potevano essere escluse

dal concentramento nella Congregazione di carità e dalla riunione in gruppi.

“ Ed esso propose e con la mia adesione deliberò, che la esclusione non fosse unicamente facoltativa, ma dovesse essere in alcuni casi precettiva; e questi casi enumerò in un articolo speciale aggiunto *ex novo* al progetto. Questa enumerazione riguarda veramente Istituti, dei quali sarebbe meno utile il concentramento e per cui più conveniente e più adatta si appalesa una amministrazione propria e distinta. ”

Io non potrei con parole più chiare ed autorevoli interpretare il senso vero del nuovo articolo introdotto dal Senato nel disegno di legge. L'onorevole ministro attesta che l'articolo 58, proposto dall'Ufficio centrale, fu votato dal Senato con la sua adesione ed accenna alle ragioni, che indussero il Senato a proporlo, ragioni che a me paiono buone e convincenti.

Voi tutti rammentate le diverse ed opposte opinioni, che si manifestarono in quest'Aula sul criterio del concentramento coattivo quando la prima volta venne in esame questo disegno di legge. Io fui di quelli che più rigorosamente si opposero a quel sistema, impugnando non tanto il principio quanto l'esagerazione di esso, e i modi e i criteri co' quali s'intendeva attuarlo.

A me pareva pericoloso conglobare coattivamente nella Congregazione di carità migliaia e migliaia d'istituzioni autonome, così diverse d'indole e di scopi, distruggendo ogni traccia di amministrazione fiduciaria, e confondendo rendite e patrimoni, senza che fosse chiaro il fine a cui s'intendeva rivolgerli.

Si distruggeva troppo e non si diceva come e che cosa intendevasi edificare.

Ecco la lacuna e il punto scuro, che ci faceva guardare con sospetto il sistema così com'era proposto nel disegno ministeriale, e perciò lo combattemmo.

Il Senato accolse il sistema, ma accogliendolo seppe circondarlo di tali temperamenti e cautele da renderlo accetto, anche a noi, che l'abbiamo con tanto vigore impugnato; e questo è un vero successo, di che vuolsi saper grado al senno e alla prudenza dell'altro ramo del Parlamento.

Il Governo mostrò di apprezzare quei temperamenti e vi aderì di buon grado, per cui sono stupito di vedere la maggioranza della Commissione mettersi a traverso, e rinfocolare per proprio conto un dissidio, che l'onorevole ministro con grande equanimità si studiò di comporre, e che noi tutti dobbiamo ad ogni patto evitare se si vuole condurre a porto senza scosse e senza

avarie questa importante riforma; e sono soprattutto stupito di vederlo accentuato in tali punti sostanziali da renderci impossibile la votazione della legge se il parere della Giunta giungesse a prevalere. Noi ci acconceremo a votare la riforma perchè temperata dagli emendamenti introdotti dal Senato; senza quei temperamenti non la potremmo votare.

Il concetto del disegno senatorio è il seguente: il concentramento non è fine, ma mezzo; mezzo utile e necessario in taluni casi, provvido in altri; ma esagerato ed indistintamente applicato a tutte le istituzioni nuove e vecchie, potrebbe riuscire rispetto ad alcune di esse inopportuno e nocivo.

Il sistema del concentramento, disse il Senato, è utile e necessario se diretto a svecchiare certe forme di beneficenza medioevale, migliorando la erogazione ed imprimendole una direzione più conforme alle mutate condizioni sociali. Muovendo da questo criterio il Senato ritenne soprattutto e innanzitutto obbligatorio il concentramento delle istituzioni elemosiniere, le quali più d'ogni altra risentono le vecchie origini, e i vietati pregiudizi del passato, ed hanno bisogno di assumere forme moderne ed intendimenti civili.

In passato la carità non s'intendeva generalmente, nè si praticava che sotto la forma dell'elemosina, che il progresso dei tempi, e le condizioni della civiltà moderna ripudiano; ripudiano la forma, non la sostanza giacchè lo spirito di carità rimane lo stesso; variano bensì co' tempi e le necessità sociali i modi onde s'esplica, e l'indirizzo. La riforma in questo caso dev'essere esclusivamente di modo e non deve nè può toccare la sostanza.

Si disse nell'altro ramo del Parlamento: vogliamo che all'elemosina che avvilita, si sostituisca l'educazione od il lavoro che nobilita; e per ottenere questo elevato intento, si può ben consentire che di regola le istituzioni elemosiniere siano concentrate in un solo ente erogatore, nella Congregazione di carità, per coordinare l'erogazione a fini sociali e civili, favorendo cioè, mediante una savia revisione degli statuti, quelle provvide istituzioni, che danno al povero soccorso morale e materiale, mettendolo nel tempo stesso in grado di valersi del cuore, del braccio e dell'ingegno, e sostenersi con la propria energia nell'aspra lotta per l'esistenza.

Se non che anche in questo bisogna guardarsi dall'esagerazioni.

Intendo che si debba abolire il sistema di porgere il soldo o la lira al pitocco importuno, che picchia alla porta dell'Istituto di beneficenza,

come una volta picchiava alla porta del Convento e del Castello per avere un tozzo di pane o una minestra; ma sarebbe errore gravissimo abolire i sussidii e i soccorsi a domicilio.

Volendo dunque modificare l'erogazione per dare il sussidio solamente quando è necessario, ed anche in tal caso far lavorare chi può; volendo a questo scopo fondare ospizi, scuole, ricoveri, il concentramento si presenta come mezzo utile ed opportuno, ed in questi casi il progetto votato dal Senato, non solo lo ammette ma lo dichiara obbligatorio. Nè qui si ferma, ma largheggiando in condiscendenza, arriva al punto di estendere l'obbligatorietà ad altri casi, indicati nell'articolo 55, rispetto ai quali la ragione del concentrare non è così evidente come nel primo caso, perchè desunta da circostanze estrinseche e poco concludenti, quali sono la rendita inferiore alle lire 5000 e la popolazione al di sotto di 10 mila abitanti.

L'articolo 55 aveva perciò incontrato gravi obiezioni alla Camera, nondimeno il Senato per spirito di conciliazione s'indusse a votarlo considerando che trattandosi d'istituzioni di poca entità, o disseminate in piccoli centri, il concentramento giovi per poterle meglio vigilare e per ridurre le spese di gestione.

Sono questi gli ultimi limiti del concentramento obbligatorio, come venne ordinato dal progetto ministeriale fin qui accolto dal Senato.

Le istituzioni di beneficenza non comprese negli articoli 53 e 55 non sono soggette a concentramento coattivo, ma possono per ragioni di convenienza essere concentrate, com'è detto nell'articolo 56.

Dunque la regola è: concentramento obbligatorio per tutte le istituzioni elemosiniere e per le istituzioni di minor conto, o esistenti in piccoli Comuni: concentramento facoltativo per le istituzioni che non si trovino in queste tre categorie.

Alla regola segue l'eccezione dell'articolo 58, nel quale il progetto senatorio enumera alcune istituzioni, che non devono in nessun caso sottoporsi a concentramento perchè rappresentano forme nuove di beneficenza, nelle quali non v'è nulla da svecchiare; o che hanno scopi ed indole siffatta da richiedere amministrazioni separate ed autonome.

Ecco in breve il sistema adottato dal Senato rispetto al concentramento e alla riunione in gruppi. Che v'è di uniforme, che v'è di diverso dal progetto da noi votato? Vi sono due termini comuni ed uno affatto nuovo. I due progetti s'in-

contrano nel dichiarare obbligatorio il concentramento in alcuni casi, facoltativo in altri; la parte nuova consiste nelle eccezioni introdotte nel progetto senatorio allo scopo di completare la regola, e armonizzare e temperare l'assolutezza del sistema in guisa, che la sua attuazione riesca ad un ordinamento utile e razionale della beneficenza, e non a un informe ammasso pletorico, che produrrebbe confusioni ed incagli.

Per persuadersi della ragionevolezza di codeste eccezioni, basterà leggere l'articolo 58, che le specifica.

Esso suona così:

“ Non sono soggetti al concentramento:

a) gli Istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri Istituti per l'infanzia;

c) gli Istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più Comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5,000 abitanti;

d) gli Istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli Istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali. „

Perchè il Senato fece queste eccezioni? La maggioranza della Commissione impugna il principio che le ha dettate, ovvero l'applicazione che se n'è fatta?

Io credo che non possa nè debba impugnarsi nè l'una cosa nè l'altra.

La Commissione col suo primo emendamento diceva:

“ Nonostante il disposto degli articoli 55 e 56, possono non essere concentrati nella Congregazione di carità, e possono essere riuniti in gruppi a norma nell'articolo 57, ecc. „

Evidentemente la Commissione con questa proposta rendeva facoltativa la concentrazione di questi Istituti, che il Senato volle in ogni caso escludere dal concentramento. Ma tale essendo il pensiero della Commissione, lungi dal proporre un emendamento all'articolo 58, bisognava ne chiedesse la soppressione perchè ai concentra-

menti facoltativi provvede l'articolo 56, che avete già votato.

Senza l'articolo 58, gl'Istituti di beneficenza in esso enumerati, non rientrando nelle categorie contemplate dall'articolo 54, ricadevano naturalmente nel disposto dell'articolo 56.

Ma, presentato il mio emendamento, col quale propongo di ripristinare il testo dell'articolo senatorio, la maggioranza della Commissione si affrettò a modificare il suo nella forma, che si legge nel foglietto or ora distribuito, il che prova ch'essa stessa riconosce non essere accettabile la sua prima proposta.

Ma la seconda è forse migliore della prima?

Onorevoli signori, qui la forma muta, ma la sostanza è la stessa, e dove fosse accettata s'introdurrebbe nella legge quell'equivoco che ingiustamente l'onorevole relatore rimproverava al testo votato dal Senato. Non la potete approvare per il concetto, non la potete approvare per la forma.

L'articolo nuovo direbbe così:

“ Art. 58. Non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità fatto obbligatorio dagli articoli 55 e 56 (*il resto identico*). ”

La prima inesattezza consiste nel riferire la concentrazione obbligatoria all'articolo 56, che riguarda il concentramento facoltativo...

**Luohini Odoardo, relatore.** È un *lapsus*...

**Chimirri.** Ma se è un *lapsus*, ove sia corretto, l'emendamento diventa inutile o capzioso.

Se riconoscete doversi escludere la citazione dell'articolo 56, tanto vale accettare il testo dell'articolo in discussione come fu votato dal Senato. Vedete che a furia di stroncature e di correzioni siete costretti di accostarvi man mano alla mia proposta.

E se accettate il concetto dell'articolo senatorio, a che mutarne la forma limpida e corretta, sostituendovi parole ambigue, che mal rispondono al concetto?

Perchè impigliarvi nel laberinto di nuovi e poco ponderati emendamenti quando si può tenere la via maestra, che ci mena direttamente allo scopo?

Se consentiamo in questo, è vano indugiarsi in dispute di mera forma. (*Bene!*)

Cerchiamo dunque d'intenderci sulla sostanza.

Con questa modificazione che cosa avete in mente di fare?

Voletе o no render facoltativo il concentramento delle istituzioni contemplate nell'articolo 58? Se volete renderlo facoltativo, in tal caso, come dimostrai, non emendate ma distruggete la

disposizione introdotta *ex novo* dal Senato; se questo non volete, accettate senz'altro il mio emendamento, che riproduce il testo dell'articolo senatorio, il quale non potete ragionevolmente combattere. Non lo potete per le ragioni addotte con sobrietà e chiarezza dal ministro dell'interno nella sua relazione e che ripeterà certamente oggi dinnanzi alla Camera. Non lo dovete, perchè modificando nel senso vostro, o sopprimendo l'articolo 58, si farebbe cosa improvvida e nociva.

Dissi già le ragioni, per le quali si può ammettere la concentrazione obbligatoria degli Istituti elemosinieri, che hanno forme vecchie o radice in vieti pregiudizi, e che perciò più non rispondono alle mutate condizioni sociali, ed il concentramento facoltativo per ogni altro Istituto quando sia reputato opportuno nello intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e procurare che riesca più efficace la beneficenza. Le stesse ragioni che giustificano il concentramento obbligatorio nei casi indicati nell'articolo 54 e facoltativo nell'ipotesi del 56 devono indurci ad escluderlo assolutamente negli altri casi ond'è parola nell'articolo 58, che rappresentano forme nuove di beneficenza, animate dallo spirito moderno e perciò in perfetto accordo coi bisogni dei tempi nuovi.

Dobbiamo escluderlo perchè, come giustamente avverte l'Ufficio centrale nella sua dotta e preclara relazione, applicandolo in questi casi si andrebbe contro al fine che col concentramento ci proponiamo di raggiungere, e questo sistema, in altri casi utilissimo a migliorare l'erogazione e a rendere più efficace la beneficenza, applicato agli Istituti ond'è parola nell'articolo 58, riuscirebbe grandemente dannoso, giacchè non essendovi nulla da mutare circa l'erogazione od il fine, vien meno rispetto ad essi la ragione precipua, che in altri casi rende utile o necessario il concentramento.

Si potrebbe dire che a prescindere dall'erogazione il concentramento giova sempre per semplificare l'amministrazione ed agevolare il controllo, ma è facile rispondere che questo doppio scopo si può raggiungere ugualmente con la riunione in gruppi, ammessa dall'articolo 58.

L'aggruppamento ha questo vantaggio sulla concentrazione: esso unisce gli enti affini, senza confondere istituti di origine e di natura diversa; semplifica senza perturbare.

Il Senato ragionò in questo modo: la Congregazione di carità è un organismo eminentemente amministrativo e burocratico, per cui se giova riunire in essa gli istituti in cui la buona gestione è tutto o quasi tutto, vi si troverebbero evidenti-

mente a disagio le altre istituzioni, nelle quali prevalgono fini specialissimi o dove ci sia poco da amministrare e molto da operare.

E di questa natura sono appunto le istituzioni enumerate nell'articolo 58; rispetto alle quali il Senato giudicò pernicioso la concentrazione.

Infatti non vi sembra egli assurdo ammettere che possano essere conglobati nelle Congreghe di carità gli Istituti dei bambini lattanti, che richiedono cure e sollecitudini quasi materne? Non sarebbe ugualmente improvvido affidare ai pochi componenti le Congregazioni suddette, distratti in tante e così varie occupazioni, gli asili e gli altri Istituti per l'infanzia, nei quali alla cura delle persone, si aggiunge l'intento istruttivo ed educativo? Volete che gli ospedali, nella cui amministrazione deve prevalere l'elemento tecnico, volete che i ricoveri per le nubili e per le vedove, gli educandati, gli ospizi per i ciechi, pei sordomuti e pei rachitici, ove si raccolgono migliaia di fanciulli infermi, malaticci, bisognosi del pane del corpo e dello spirito, di assistenza continua, affettuosa, previdente, siano tutti raccolti sotto le grandi ali della Congregazione di carità, disadatta per la sua costituzione ad attendere a fini e bisogni così svariati e molteplici? In questi casi il concentramento sostituirebbe l'azione gelida e compassata dell'amministrazione ufficiale, all'energia industriale ed operosa della carità privata.

Guardatevi dal distruggere o intiepidire questa copiosa sorgente, alla quale largamente attingono conforto e soccorso le umane miserie.

Ponete mente a quel che accade in Francia. Si cercò confondere la carità legale e la privata; ma i *boureaux de bienfaisance* sarebbero incapaci di sovvenire con le loro scarse risorse a tutte le forme, che assume la miseria, se non venisse in loro soccorso la carità privata, con le sue istituzioni, tanto più provvide ed efficaci in quanto che operano sciolte da ogni vincolo e fuori il controllo della pubblica autorità, governate e alimentate da quel sublime sentimento cristiano, ch'è l'amore del prossimo, il quale non si eccita per legge, nè si dirige co' moduli della burocrazia. Se dunque nei casi menzionati nell'articolo 58, il concentramento si appalesa inopportuno e dannoso, è giocoforza consentire nel concetto del Senato, e dichiararlo precettivamente inapplicabile.

Fra le istituzioni comprese in quell'articolo ve n'ha talune, che fanno appena i primi passi, e vivono e si alimentano per l'opera amorosa di coloro che le hanno promosse. Per farle vivere e progredire occorrono apostoli e non amministra-

tori, avvegnachè il patrimonio che le sostiene non è nei beni, che mancano, ma nell'uomo zelante e volenteroso, che sappia chiedere e volgere alla nuova istituzione i sentimenti caritatevoli.

Senza l'infaticabile operosità di Ludovico da Casoria, non sarebbero sorti a Napoli l'ospizio marino, quello pei rachitici e altrove cento altri pietosi Istituti, immaginati ed attuati dal suo zelo intelligente, e ricco di espedienti.

Costringete codeste istituzioni nelle spire della gestione burocratica, e voi le avrete spente sul nascere.

Sono questi i criteri e le ragioni, che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad aggiungere l'articolo 58, criteri e ragioni, che a me paiono nitidissime, irrecusabili; e così parvero anche all'onorevole ministro dell'interno. Per cui, affidato a così autorevole giudizio e meglio ancora alla bontà degli argomenti svolti con disadorna parola ma con convincimento profondo innanzi a voi, scongiuro la Camera di accordare favorevole suffragio all'emendamento da me proposto, e sarei sommamente lieto se i miei colleghi della Commissione smettendo gli inopportuni pudori, volessero percorrere intera la via, nella quale si son messi col l'ultimo emendamento, e francare così con un altro passo la breve distanza che ci divide. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini.

**Luchini Odoardo, relatore.** La questione si pone assai più semplice che non paia dopo le parole dell'onorevole Chimirri. Comincio dal dichiarare che la Commissione, facendo, ben inteso, atto di abnegazione, non avrebbe avuto difficoltà ad accettare la formula del Senato se non fosse l'interpretazione che l'onorevole Chimirri le ha dato.

L'interpretazione dell'onorevole Chimirri rincarica anche sopra quella dell'Ufficio centrale del Senato e sopra quella della relazione ministeriale. È proprio così, onorevole Chimirri, e mi permetta (Ella sa quanto io lo ami e lo stimo sotto tutti i rapporti, e sa in qual conto lo tenga anche come avvocato) mi permetta di dirle che dopo la sua interpretazione si potrebbe proprio esclamare: "*causa patrocinio, non bona, pejor erit...*"

**Bonghi.** *Non bona.*

**Luchini Odoardo, relatore.** Già, *non bona.* Verrebbe che *bona* lo dovessi dir io?

Noi questo benedetto articolo 58 non avremmo difficoltà ad accettarlo, ma secondo l'interpretazione di cui parlerò, e che a noi sembra la naturale interpretazione sua. Veniamo al testo del disegno di legge.

Nell'articolo 55 il Senato riprodusse circa il concentramento delle istituzioni minori, e circa il concentramento di quelle che si trovano nei piccoli Comuni, le stesse norme, e negli stessi termini che la Camera aveva deliberato.

Nell'articolo 56 il Senato è pure concorde con quanto la Camera aveva deliberato:

“ Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel Comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente. ”

Nell'articolo 57 il Senato concorda anche con la Camera nello stabilire la regola dell'aggruppamento delle istituzioni affini. Concorda dunque su tutta la linea fin qui. Viene poi l'articolo 58 il quale ha due interpretazioni volere o no. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*). Bisogna dargliene una, dice l'onorevole Bonghi. Benissimo, e si tratta appunto di darne una a quest'articolo 58, ed è più di un mese che ci affaticiamo a dargliene una, perchè le parole dicono una cosa, e gl'interpreti ne dicono un'altra.

L'articolo 58 dichiara che *non sono soggetti al concentramento* nella Congregazione di carità, preveduto negli articoli 55 e 56, ma possono essere riuniti in gruppi gli istituti, dei quali si viene a parlare.

Sicchè che cosa viene a dichiarare questo articolo 58 nel suo proemio, se è vero che alle leggi si deve dare il significato, che naturalmente deriva dalle parole adoperate?

Viene a dichiarare questo: che gli Istituti, dei quali nell'articolo 58 si parla, sono esenti da quel concentramento che è fatto obbligatorio negli articoli precedenti.

Non essere soggetti a concentramento, vuol dire essere esenti da concentramento. Pare questa una interpretazione molto naturale. Ma bisogna fermarsi qui.

Quale fu l'intendimento del Senato nell'approvare l'articolo 58? Del Senato come corpo deliberante non potremmo dirlo, perchè l'articolo 58 fu approvato senza discussione.

C'è però l'interpretazione che darebbe l'ufficio centrale del Senato; la quale, a senso della Commissione non deriva dalle parole adoperate.

Sarebbe questa: divieto assoluto di concentramento e divieto nella forma più cruda, cioè della inabilità, della incapacità nella Congregazione di

carità ad amministrare gli enti dei quali nell'articolo 58 si parla.

Adesso vediamo un momento quali sarebbero le conseguenze di questa interpretazione che l'onorevole Chimirri caldeggia.

Non si potrebbero mai concentrare, nonostante le dichiarazioni degli articoli precedenti, (compreso l'articolo 56, che dice che possono essere concentrati gli Istituti *pei quali sia manifesta l'utilità* del concentramento) non si potrebbero, dico, mai concentrare gli Istituti di beneficenza d'ogni specie per i bambini lattanti e pel baliatico ed i brefotrofi; gli asili ed altri Istituti per l'infanzia (guardiamo a poco a poco a furia di diminuzione che cosa ci resterebbe) gli Istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più Comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5,000 abitanti.

Quanto ai manicomi non c'è nessun dubbio; non conviene concentrarli nelle Congregazioni di carità, richiedono amministrazione speciale. Fuori dunque i manicomi, dei quali si poteva anche tacere, e vediamo che cosa verrebbe a far compagnia ai manicomi, per passare a traverso gli articoli 55 e 56.

Andiamo avanti:

d) gli Istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

Ma qui entra ogni ben di Dio, tanto lata è la formula!

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

Su questi non ci può essere questione. Si può dire anzi inutile il farne menzione; ma grazie a questi qui non si può far passare tutto il resto.

Ora viene il meglio:

f) gli Istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Dice proprio *di ogni specie*.

Cosicchè anche gl'Istituti di beneficenza elemosiniera, solo che siano mantenuti con oblazioni o con altri introiti eventuali sono esclusi dal concentramento nella Congregazione di carità.

E se è così, che cosa resta?

S'intende che quando certi Istituti sono amministrati da coloro che concorrono al loro mantenimento debbono per necessità di cose (e questo

fu dichiarato anche nel dicembre alla Camera) essere esenti dal concentramento nella congregazione di carità, perchè voi non potete avere e non avere allo stesso tempo una cosa. Se debbono amministrare quelli che danno i mezzi per mantenere l'Istituto coi loro sussidi, non può amministrare la Congregazione di carità. Cosicché per questi non c'è bisogno di dichiarazioni. Ma quando i contribuenti non amministrano, perchè dichiarare *a priori* che non potrà amministrare la Congregazione?

Si vogliono escludere in modo assoluto quelli che sono mantenuti con obbligazioni eventuali di ogni specie siano pure mantenuti *principalmente*. Ora moltissimi Istituti, anche elemosinieri (e qui anche gli elemosinieri si comprendono) sono mantenuti con oblazioni che hanno il carattere di eventuale; non tanto perchè le sovvenzioni vengono da privati oblatori che contribuiscono per quel tanto all'anno ma, perchè si mantengono coi sussidi che danno la Provincia, il Comune od altro Istituto; con le pubbliche sottoscrizioni, con feste, balli di beneficenza, questue, ecc. Tutti questi sussidi hanno carattere eventuale.

Hanno sempre, dico, carattere eventuale i sussidi che vengono dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti morali, perchè si deliberano volta per volta ogni anno, sicchè non si può dire che siano in qualsiasi modo obbligatori, e che costituiscano un vero e proprio diritto dell'Ente.

Il carattere giuridico di eventualità è evidente. Ora tutti questi Istituti dovrebbero essere esclusi dal concentramento nella Congregazione di carità. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*).

Dice l'onorevole Bonghi; potrebbero essere raggruppati con altri Istituti affini.

**Bonghi.** Non dico niente.

**Luchini Odoardo, relatore.** Ha detto che possono essere raggruppati senza bisogno di concentrarli nella Congregazione. L'ho sentito, e non può dire che non l'abbia detto.

**Bonghi.** Per capire.

**Luchini Odoardo, relatore.** L'ho notato, perchè ha detto cosa giusta in astratto; ma, onorevole Bonghi, ricordi l'*Humano capiti cervicem pictor equinam*, con quel che segue. Come può raggruppare un Istituto con un altro Istituto che non sia affine? Bisogna dunque che prima di tutto un altro Istituto ci sia, e poi che sia affine; allora si potrà fare il raggruppamento.

Secondo l'interpretazione dell'onorevole Chimirri, codesti Istituti devono conservare la loro

autonomia qualunque sia la loro rendita; anche quelle migliaia di istituzioni che hanno 100, 200, 300 e 500 lire di rendita.

E allora, come vorrete fare l'economia che noi con questo disegno di legge ci ripromettiamo? Io lo domando all'onorevole Chimirri. Perchè negare in modo assoluto (perchè con quella interpretazione si negherebbe in modo assoluto) che possano essere concentrati questi Istituti quando il concentramento si manifesti evidentemente utile sotto il rapporto economico, sotto il rapporto del fine, sotto tutti gli aspetti?

Ma vi ha di più. Gli amministratori dell'Istituto potrebbero desiderare il concentramento, potrebbero desiderarlo gli amministrati, il Consiglio comunale, la Giunta amministrativa, il prefetto, il Governo del Re; tutti d'amore e d'accordo potrebbero invocarlo. Eppure non si potrebbe fare, perchè la legge avrebbe dichiarata incapace la Congregazione di carità; e dicendola incapace non ci sarebbe consenso od accordo che valesse. È vero o non è vero che si arriverebbe anche a questo? E tutto ciò verrebbe dopo 30 anni di dolorosa esperienza di tanta dispersione di denari del povero in spese di amministrazione superflue!

Fino a 3 o 4 anni fa, in tutti i Congressi, in tutti i libri non si è fatto che invocare il concentramento nella Congregazione. Il disegno di legge dell'onorevole Nicotera lo proponeva come regola assoluta. Ora il vento è mutato. Il concentramento è una barbarie, è una eresia. Io mi limito ad una domanda: Come si potrebbe raggiungere, non dirò lo scopo della legge, ma una parte degli scopi, dei provvidi scopi che la legge si propone?

Ritorno alla questione di interpretazione ed avrò finito. Questa mi pare una questione di buon senso.

Perchè ci affatichiamo in tutte queste controverse d'interpretazione?

Perchè nella redazione del Senato l'articolo 58 non dice quello che avrebbe potuto dire se si voleva dichiarare l'incapacità della Congregazione di carità. Se si voleva dire che non possono mai e per niun caso siffatti Istituti essere concentrati nella Congregazione di carità, bisognava dirlo, bisognava dire: non possono mai e per qualsiasi motivo essere concentrati nella Congregazione di carità. Era così semplice il dire, non possono essere concentrati nella Congregazione di carità! Allora si sarebbe veduto, scusate se mi ripeto, quello che nella relazione ho chiamato un fratricidio: l'articolo 58 che uccide gli articoli 59

e 56, ma si sarebbe capito. Le leggi debbono prima di tutto farsi capire.

Siccome il Senato ha detto quello che dicono le parole dell'articolo, la interpretazione che noi combattiamo è arbitraria.

**Chimirri.** È una eccezione.

**Luchini Odoardo, relatore.** Non è una eccezione, è una distruzione dei precedenti articoli. Noi consentiamo l'eccezione. Volete l'eccezione? Noi ve la concordiamo, ma allora l'articolo 58 suoni eccezione all'obbligo del concentramento, e niente altro.

Noi ci troviamo di fronte (ecco la massima concessione che si possa fare; è tutta questione d'interpretazione), agli articoli 55 e 56 che impongono il concentramento. Si può consentire che gli articoli 55 e 56 non si applichino, con la loro formula imperativa, agli Istituti nell'articolo 58 menzionati; si può consentire che cotesti Istituti (che sono quasi tutti gli Istituti di beneficenza) siano esenti dal concentramento, ma niente altro che esenti dal concentramento. E allora data questa interpretazione che pare legittima (e che non possiamo dire contrasti con quella del Senato, perchè il Senato ha approvato l'articolo secondo il senso che deriva dalle sue parole) noi possiamo consentire la formula del Senato. Questa è l'ultima concessione che noi possiamo fare senza contraddirci assolutamente. Solamente farei osservare che bisognerebbe togliere il richiamo all'articolo 56, perchè sarebbe una contraddizione in termini...

*Una voce.* E perchè?

**Luchini Odoardo, relatore.** Perchè? È facile spiegarlo. Il richiamo all'articolo 55 sta bene, ma l'articolo 56 dice: " *Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo ecc.*, possono esser concentrati nella Congregazione di carità anche certi Istituti. „

Ora, quando voi avete una dichiarazione legislativa che certi Istituti possono essere concentrati, quando ne sia dimostrato più facile il controllo, o sia dimostrato che il fine loro può essere più facilmente adempiuto; perchè volete distruggere la efficacia di quest'articolo con un articolo successivo che dica di no?

L'articolo 56 direbbe; ammetto che il concentramento possa fare talvolta del bene a qualunque specie di istituzione; l'articolo 58 direbbe: ammesso anche come provate che possa far del bene, nego questo beneficio a moltissime istituzioni. Conciliateli voi se vi riesce.

Perchè nella stessa legge mettere il sì e il no

a così breve distanza, con l'intermezzo di un articolo soltanto?

Pare dunque a noi che la massima concessione che si possa fare, sia di accettare l'articolo del Senato nel senso di esenzione dal concentramento obbligatorio, ma col richiamo (e pareva che in ciò consentisse anche l'onorevole Bonghi) al solo articolo 55, non anche all'articolo 56.

Io credo così di aver dimostrato che la questione si pone in termini assai più semplici di quelli in cui l'onorevole mio amico Chimirri la poneva.

Se noi abbiamo dovuto dissertare così lungamente sull'articolo 58, da chi è dipeso? Non già da colpa nostra, non di certo da colpa del Senato, ma dall'aver un articolo che, interpretato naturalmente dichiara una cosa, e dal vedere che c'è chi si affatica tanto per che quest'articolo abbia un'interpretazione diversa. Per cattiva fortuna non abbiamo elementi per interpretare l'animo del Senato, perchè quest'articolo passi senza discussione. Ed ho finito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Io ho sentito con grandissima attenzione l'onorevole relatore, ma, malgrado ciò, non posso dire di averlo capito molto. A me pare che in questa discussione assistiamo ad una controversia tra l'onorevole Costa senatore, e l'onorevole Luchini deputato, alla quale noi non siamo in grado di prendere nessuna parte.

Che cosa sta davanti a noi in questo momento? Dico in questo momento perchè chi vorrebbe seguire tutte quante le vicende della discussione di questa legge? Abbiamo davanti a noi un articolo 58, quale ci è stato letto dall'onorevole segretario, così veloce lettore oggi come era fioco lettore colui che leggeva ieri. (*Si ride*) Abbiamo un articolo il quale comincia a questa maniera.

" Non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità, fatto obbligatorio dagli articoli 55 e 56, e possono essere riuniti in gruppi a norma dell'articolo 57. „

Che cosa ci corre di diverso tra l'articolo 58 del Senato, e quello della Commissione così come è redatto? Questo solo, che invece di dirsi *soggetti al concentramento preveduto negli articoli 55 e 56* si dice: " *Fatto obbligatorio dagli articoli 55 e 56.*

**Luchini Odoardo, relatore.** Il 56 si toglie.

**Bonghi.** Aspetti un momento. Ora nulla vi è di diverso nelle due redazioni tranne che in quella della Commissione vi è di più un errore di stampa, cioè nella redazione della Commissione, c'è un 56

di troppo. Questo 56 è cosa che ci può essere o non essere senza nessuna differenza.

L'articolo 56, nel modo come l'abbiamo votato, dice così: " Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità ogni altra istituzione, ecc. „

Ora, che cosa vuol dire questa citazione dell'articolo 56 nel 58? Vuol dire che, nonostante l'articolo 56, quando ci s'incontri in quelle istituzioni, di cui è parola nei paragrafi *a, b, c*, dell'articolo 58, si fa eccezione anche all'articolo 56.

In altre parole, il primo paragrafo dell'articolo 58 significa che, nonostante l'articolo 56, quando ci si incontra in quelle istituzioni, l'articolo 56 non si applica.

Dunque mettetelo o no l'articolo 56, la conseguenza è la medesima.

Il Senato ha deliberato che alcune istituzioni sia meglio di non accentrarle, ed in questo, gira e rigira, la Commissione della Camera consente.

Ora il dissenso poteva esistere quando la redazione era quella che la Commissione aveva proposta, ma quando essa ha proposta la modificazione, che ci sta davanti ora, modificazione nella quale è detto che " non sono soggetti al concentramento, „ ecc., allora non c'è più nessuna distinzione, noi possiamo votare l'articolo 58 senza parlare di diversa interpretazione; perchè questo pericolo di diversa interpretazione ci fosse, bisognerebbe presentarci un articolo di legge, che fosse capace di un'interpretazione sola.

Io non vedo che diversità d'interpretazione ci sia tra la proposta della Commissione della Camera, come è oggi davanti a noi, e l'articolo votato dal Senato.

Sicchè l'onorevole Chimirri ha ragione di osservare alla Commissione che essa ha assentito a che si ripristinasse l'articolo del Senato, ma non mi pare che la Commissione abbia ragione d'insistere, con danno suo e nostro su una redazione, nella quale in fondo ha espresso un concetto del tutto conforme a quello espresso nello articolo del Senato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** Sarò brevissimo. Dopo quanto è stato detto dall'onorevole Chimirri io non mi fermerò a parlare dell'interpretazione che l'onorevole Luchini ha voluto dare all'articolo del progetto senatorio, per poi combattere quest'articolo, nè mi fermerò a dimostrare come quella

interpretazione e la conseguenza che egli ne trarrebbe non siano precisamente conformi a quello che è il senso dell'articolo. Ma l'onorevole Luchini ha detto un momento fa che, se l'articolo del progetto senatorio si accettasse tale e quale, non ci sarebbero più Istituti di beneficenza da concentrare. Questo concetto egli lo aveva espresso già nella sua relazione, parlando appunto di questa concentrazione. Egli diceva che con quest'articolo si eccettuerebbero dalla concentrazione troppi Istituti, si lascerebbe come possibile oggetto di concentrazione il *quod superest*, e questo *quod superest* sarebbe niente.

Questo disse l'onorevole Luchini nella sua relazione e lo ha ripetuto con altre parole oggi.

Mi permetta l'onorevole Luchini di fargli notare che ciò non è esatto. Anzi mi ha fatto veramente meraviglia veder commettere una inesattezza così grossa dall'onorevole relatore, che ha studiato tanto coscienziosamente e tanto minutamente questa materia. La Camera ha avuto sott'occhio un'elenco di tutte le Opere pie esistenti fino al 1880, distinte per categorie. Quest'elenco è stato pubblicato con la relazione del commendatore Bodio negli atti dell'inchiesta, ed è stato nuovamente pubblicato in una delle relazioni stampate per la discussione di questo disegno di legge.

Ebbene se si guarda quest'elenco, si vede a colpo d'occhio, che accettando l'articolo del progetto senatorio qual'è, rimarrebbe ancora da concentrare nella Congregazione di carità un numero molto rilevante d'Istituti di beneficenza.

Le Opere pie che esistevano a tutto il 1880, erano circa 21,900; di queste circa 2,200 erano Congregazioni di carità per le quali non si può parlare di concentrazione da farsi; restano circa 19,700 Opere pie e di queste se l'onorevole Luchini avesse avuto la bontà di dare un'occhiata a quell'elenco, avrebbe veduto che oltre a 4 mila sono Opere pie elemosiniere, quindi non escluse dal concentramento; quasi 3 mila sono Istituti di dotazioni, più di 2 mila sono Opere pie per cure a domicilio e più di 3,500 sono Opere pie di culto e beneficenza.

Tralascio altre categorie meno numerose; ma facendo questo piccolo conto si verifica facilmente che le istituzioni oggi esistenti, le quali non ostante quest'articolo rimarranno soggette al concentramento, sono 15 o 16 mila, e questo mi pare che sia qualche cosa più che nulla.

E quando noi siamo di fronte ad un numero così rilevante d'Istituti, per il quale si dovrà vedere se il concentramento è utile o no, e se è utile si dovrà fare, mi pare che non sia ne-

cessario di insistere oggi per comprendere nel concentramento queste istituzioni, le quali, come l'ha riconosciuto lo stesso onorevole ministro, cammineranno sempre meglio sotto amministrazioni autonome.

Quando avremo veduto che risultato avrà dato il concentramento di queste 15 o 16 mila istituzioni che si possono intanto concentrare potrà vedersi se veramente convenga di sottoporre anche queste altre o parte di esse al concentramento.

A me pare che questa considerazione basti a dimostrare come tutto lo sforzo che fa la Commissione per poter introdurre in un modo o in un altro qualche piccola modificazione in questo articolo, tanto perchè non si possa dire che il progetto senatorio è stato accettato tal quale, non meriti di essere secondato.

E mi pare che la Commissione potrebbe rinunciare a questa sua smania, e potrebbe accettare l'articolo e finirla.

Accettato l'articolo, il concentramento che si dovrà fare di 15 o 16 mila Istituti nelle Congregazioni di carità, esigerà abbastanza lavoro, abbastanza tempo; e, quando sarà fatto, sarà allora il momento di tornare sulla questione, se il legislatore crederà necessario di farlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

**Florenzano.** Sono di fronte due sistemi, in questo articolo 58: il sistema della concentrazione ed il sistema del raggruppamento. Questo disegno di legge pare che sia stato, in origine, ispirato al primo dei sistemi, a quello della concentrazione di molte opere pie in questo unico istituto della Congregazione di carità. Invece, il sistema del raggruppamento delle istituzioni pie congeneri, era stato il pensiero di tutti gli studiosi della materia, di tutti coloro che avevano precedentemente formulato relazioni, disegni di legge, ecc.

Naturalmente, non è il caso di accennare alle ragioni dell'un principio e dell'altro, esse sono state già anche troppo discusse in questa Camera, Il Senato che cosa ha fatto? Ha accentuato di più il sistema del raggruppamento: perchè questa è parsa la via migliore per fare funzionar bene questi istituti i quali non da per tutto possono funzionar bene alla dipendenza delle Congregazioni di carità.

Il Senato dunque ha stabilito con l'articolo 58 che a tutte quelle opere delle quali si è fatto obbligatorio il concentramento con gli articoli 55 e 56, si nega il concentramento preveduto da

quegli articoli, e che esse possono essere riunite in gruppi.

Che cosa fa ora la Commissione? Quello che nega il Senato, lo rende facoltativo.

Ma qui bisogna che ritorniamo un momento all'articolo che abbiamo votato, all'articolo 54 il quale indica quali sono gli scopi ai quali deve esser consacrato d'or innanzi questo patrimonio della beneficenza elemosiniera affidata alle Congregazioni di carità.

In quell'articolo è detto che sono concentrate nelle Congregazioni di carità le istituzioni indeterminate che genericamente distribuiscono soccorsi e sussidi.

Invece i due articoli 55 e 56 parlano di alcune altre istituzioni aventi rendite non superiori alle 5000 lire.

Ora coll'articolo 58 il Senato fa evidentemente una eccezione importantissima per alcune istituzioni, le quali, se fossero concentrate nella Congregazione di carità, il legislatore non ha fiducia che sarebbero bene amministrate.

Qui io prevedo un'obiezione, che forse sarà fatta, cioè che vi sono alcune di queste istituzioni alla dipendenza delle Congregazioni, le quali sono bene amministrate.

Ma l'esempio parziale di una determinata regione mi pare che non possa risolvere la questione, giacchè si tratterebbe ora di estendere il principio a tutta l'Italia.

Sappiamo benissimo che vi sono Congregazioni di carità che amministrano bene, e ne avemmo la prova nel Congresso di beneficenza tenuto a Milano nell'80, e nelle esposizioni nazionali di Milano e di Torino, 81-84.

Ma allora appunto si vide che mentre le importanti Opere pie che sono alla dipendenza della Congregazione di Reggio Emilia (che voglio qui citare a titolo d'onore) sono tutte benissimo amministrate, vi sono poi parecchie altre istituzioni, amministrate da altre Congregazioni, le quali lasciavano molto a desiderare, pel modo come si disperdeva in spese di amministrazione il patrimonio del povero.

E allora fu confermato sempre più nell'animo di coloro, che si occupano di queste questioni, il concetto del raggruppamento degli Istituti congeneri, appunto per evitare le soverchie spese di amministrazione, aumentare la copia dei redditi e render maggiori i benefizi.

Ora il Senato viene in aiuto della tesi favorevole al raggruppamento con una disposizione, che

fa formale divieto di concentrare nelle Congregazioni di carità le seguenti istituzioni:

a) gli istituti di beneficenza di ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più Comuni;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione di fanciulle in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza di ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni. »

A me pare proprio che non vi sia una ragione per allontanarci dal sistema del Senato ed accettare invece l'altro sistema facoltativo, il quale è irto di tanti pericoli in ogni modo rilevati e dentro e fuori del Parlamento. E giova rilevare che il parere della nostra Commissione, per quanto essa sia competente e favorevole agl'intendimenti del Governo, non è infallibile sino al punto da far perdere ogni peso alle convinzioni di tutte le persone più competenti, che vi sono in Italia.

**Luchini Odoardo**, *relatore*. Ma che infallibile!

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Luigi.

**Ferrari Luigi**. L'articolo 58 proposto dal Senato contiene a mio avviso una modificazione importante al testo primitivo della legge. Gli argomenti usati dall'onorevole Chimirri per sostenere le deliberazioni stesse del Senato a me sembra che abbiano deviato dal soggetto. Due sono i criteri fondamentali di questa riforma degli Istituti di beneficenza: concentramento nella congregazione di carità, e riforma di quelli che col volger di tempo più non rispondono ai fini voluti dalla civiltà. Il concentramento nella congregazione di carità è voluto dalla legge per due principali ragioni: per mettere cioè sotto il controllo del pubblico sindacato i redditi della beneficenza, ed in secondo luogo per impedire quella dispersione di forze che deriva dal soverchio smiuzzamento delle Opere pie.

L'onorevole Chimirri ci dice: ma osservate bene le Opere pie che il Senato vuole escludere dalla concentrazione: esse hanno carattere di modernità e quindi voi non avete alcuna ragione di includerle nel concentramento. Ecco, onore-

vole Chimirri, me lo consenta. Ella confonde due questioni assolutamente distinte: il concentramento, nelle congregazioni di carità, e la trasformazione del fine che, ripeto sono i due cardini fondamentali della riforma, ma che devono essere tenute distinte.

Ma come volete, dice l'onorevole Chimirri, che dove si tratta di amministrare si operi; le Congregazioni di carità sono uffici di amministrazione; questi Istituti annoverati dal Senato hanno azione vivace efficace, devono essere elementi operativi.

Ma, onorevole Chimirri, questi amministratori con carattere prettamente burocratico possono essere una creazione del suo ingegno sottile ed acuto, ma non corrisponde alla realtà; non c'è nessuna ragione per sostenere che questi delegati dalla fiducia pubblica debbano essere semplicemente dei contabili, non possono avere il sentimento d'una missione ed assumere quella che Ella con tanta generosità attribuisce ad amministratori privati.

Io non potrei far altro che citarle l'esempio delle nostre provincie, dove appunto è in vigore questo stato di cose.

Le istituzioni che il Senato vuole sottratte alla azione delle Congregazioni di carità sono, dopo i decreti del 1859 del dittatore Farini in tutta l'Emilia e nelle Romagne, amministrate precisamente dalle Congregazioni di carità, le quali in onta alla meraviglia dell'onorevole Chimirri possono senza inconvenienti occuparsi di bambini lattanti, di orfani, di vedove.

Anzi dirò di più, che se l'articolo del Senato fosse adottato senza l'ultimo capoverso aggiunto dalla Commissione sorgerebbe questione se non si dovesse disfare ciò che oggi funziona bene, ed in omaggio a quel principio di autonomia che a proposito di questa legge ho udito tante volte proclamare dai nostri avversarii, non si dovessero questi Istituti separare dalle Congregazioni di carità.

L'onorevole Chimirri volle citare esempi degli altri Stati; e citò la Francia che, non ottenne effetti utili dalla carità legale e dai *bureaux de bienfaisance*. Onorevole Chimirri, meglio è non occuparsi degli altri; noi sappiamo che in fatto di Opere pie siamo più ricchi degli altri e con dolore dobbiamo constatare che piaga vivissima del nostro paese è il pauperismo. Si discute questa riforma affine di riparare almeno in parte questo inconveniente, e pur troppo i vostri emendamenti paralizzano gli effetti della riforma.

Con l'articolo 58 del Senato il concentramento

si riduce a ben poca cosa, se non vogliamo esagerando dire che si riduce a nulla. Ella faceva appello alla sincerità del relatore, io faccio appello alla sua e dico: O volete la legge, ed allora modificate solo alcuni punti speciali; senza far opera di intransigenza; oppure se la legge non volete, se non volete la riforma, appigliatevi pure a questi mezzi indiretti. Ma in questo caso io mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio, e gli dico che non si lasci affascinare da un soverchio spirito di conciliazione. Se egli in omaggio a questo cederà su questo articolo 58 non si faccia illusione, sia pure convinto che una parte notevole della sua riforma è compromessa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** L'onorevole Ferrari non ha afferrato bene il mio pensiero.

Cogliendo a volo due soli dei miei argomenti gli sfuggì il più importante e decisivo.

La semplificazione amministrativa e la facilità del concorso sono buone ragioni, ma ciò che rende plausibile e necessario in molti casi il concentramento è il bisogno di svecchiare le forme viete di erogazione, dirigendola a fini più utili ed elevati.

Al controllo ed alla semplificazione amministrativa si provvede con l'aggruppamento, e questo è mantenuto nell'articolo 58.

Se l'onorevole Ferrari volesse por mente alla natura degli Istituti; che sono annoverati in quest'articolo, si accorgerebbe che per parecchi di essi la concentrazione non produrrebbe vantaggio, ma paralisi e sfinimento. Noi vogliamo che gli Istituti vivano, perchè in quegli Istituti aleggia lo spirito dei tempi nuovi, e si svolgono quelle nuove forme di carità, che noi dobbiamo sviluppare e proteggere, e non intisichire.

Faccio poi notare al mio amico Luchini, che egli ha torto di rifiutare come ambigua la formula adottata dal Senato, che a me sembra chiarissima e corrispondente al concetto che il Senato volle tradurre in legge. Confrontate gli articoli 53, 56 e 58 e ne sarete persuasi. L'articolo 53 che prescrive il concentramento obbligatorio è espresso in questi termini:

“ Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere. ”

L'articolo 56 che prevede le concentrazioni facoltative è invece concepito in questa forma: “ possono essere concentrate, ecc. ”

L'articolo 58 che contiene un'eccezione perentoria alla regola dell'articolo 53, ripete negativa-

mente la prima frase di quell'articolo: “ Non sono soggetti a concentramento, ecc. ”

Dal confronto di queste tre formule scaturisce limpidissimo il pensiero del Senato: perentoria la regola: sono concentrate, perentoria l'eccezione: non sono concentrate, e come termine medio la facoltà di concentrare concesso dall'articolo 56 rispetto agli Istituti non annoverati negli articoli 54 e 58.

Nè è giusto affermare, quasi per sgomentarci, che l'articolo 58 viene ad annullare in gran parte gli effetti di questa legge. Lo disse l'onorevole Cambray-Digny: più che 16,000 o 17,000 fra le 21,000 Opere pie esistenti saranno o potranno essere concentrate in esecuzione degli articoli 53 e 56. È un'opera immane, che deve impensierirvi; e non è savio consiglio ingrossare artificiosamente le difficoltà e rendere più malevole l'attuazione di questa legge.

L'onorevole Ferrari diceva: badiamo a noi; e non diamoci pensiero di ciò che fanno gli altri paesi. Ma, onorevole Ferrari, nel por mano a simili riforme bisogna andar cauti e far tesoro dell'esperienza altrui. Se il tempo me lo consentisse, vorrei leggere all'onorevole Luchini alcuni articoli dell'atto 16 e 17 della regina Vittoria dell'anno 1853, che regola l'amministrazione delle Opere pie nel Regno Unito, ne quali si contengono provvedimenti analoghi a quelli proposti coll'articolo 58 dal Senato. La facoltà di proporre modificazioni e mutazioni nel fine è quivi deferita a un alto consesso composto di uomini espertissimi, nominati dalla Regina, i quali sotto il nome di commissariato esercitano con grande autorità e competenza la vigilanza sulle Opere pie, che da noi esercita la Giunta amministrativa. Il potere esecutivo non ci ha alcuna ingerenza. Eppure a questo potere centrale così autorevolmente costituito sono sottratti molti Istituti e collegi con eccezione tanto perentoria, quanto quella contenuta nell'articolo 58; nè questo sistema che vige fin dal 1853, ha mai prodotto alcun inconveniente.

Se alle ragioni potentissime espresse nella relazione dell'Ufficio centrale, si aggiungono l'esperienza e gli esempi de' paesi civili, noi, che siamo chiamati a fare le leggi e non a interpretarle, possiamo senza ambagia votare l'articolo 58, come fu votato dal Senato. Esso è chiaro nella forma, preciso nella sostanza e non si presta alla doppia interpretazione, che gli attribuisce il relatore. Il suo significato, se ne fosse d'uopo, riceve lume dalla relazione dell'Ufficio centrale che dichiara necessarie l'esclusioni fatte con l'articolo 58 al si-

stema del concentramento, e dalle parole dell'onorevole Crispi, che le giudicò utili e *perentorie*.

Questo giudizio, ove sarà, come credo, ripetuto anche oggi dal Governo, vincerà le ultime resistenze della Commissione e persuaderà la Camera ad approvare tale e quale l'articolo 58 provvidamente aggiunto dal Senato.

**Presidente.** Onorevole Bonghi, ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Dirò pochissime parole. All'onorevole Ferrari ricorderò che qui non si tratta di chiedere al presidente del Consiglio di cedere o non cedere.

Il presidente del Consiglio ha già nel Senato accettato l'articolo, così come dal Senato è stato votato.

Dall'altra parte mi permetta l'onorevole Ferrari di meravigliarmi che egli, il quale appartiene alla parte più democratica della Camera, mostri quella inclinazione molto straordinaria, che la democrazia suole avere in molte parti di Europa, che consiste nell'avere molta fede in tutto ciò, che dipende da una organizzazione, più o meno politica e governativa, e nessuna fede, o molto minore, in tutto ciò, che deriva dalla iniziativa e dalla azione spontanea dell'individuo.

È una democrazia alla quale preferisco molto quella, della quale ha dato prova il Senato, modificando l'articolo della legge.

Ora io faccio questa sola domanda alla Commissione affinché sia chiaro come dobbiamo sciogliere questa atroce battaglia tra l'articolo del Senato e l'articolo suo, e la domanda è questa.

Certo io ora scovro, ripensandovi su e meglio, che l'errore di stampa accusato dal relatore non era nel 56 ma nella parola *obbligatorio*, giacché non c'è nulla nell'articolo 56 che abbia natura di obbligo.

L'articolo 56 dà come un consiglio, e purtroppo questa legge mescola troppe cose, le quali non hanno valore legislativo, con altre, che lo hanno.

L'articolo 56 dice:

« Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità ogni altra Istituzione di beneficenza esistente nel Comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente. »

Ora qui di che discorriamo? Discorriamo di questo, che, secondo la Commissione e secondo il Senato, non sono soggette al concentramento

obbligatorio nella Congregazione di carità tutti gli Istituti, contenuti nei capoversi dell'articolo.

Ora intende la Commissione, che l'articolo 56 costituisca alla sua volta un obbligo? Com'è formulato non lo costituisce.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** È inutile l'articolo 56.

**Bonghi.** Che cosa si vuole? Che gli Istituti contenuti nei paragrafi *b, c*, non siano concentrati ma siano soggetti al raggruppamento. Ora il concentramento obbligatorio è determinato nell'articolo 55.

Nell'articolo 56 è data una facoltà di concentramento, ma non un obbligo di concentramento. Dunque allora voi potete benissimo citare l'articolo 56 con questa intelligenza, che risulti da una dichiarazione della Commissione e del ministro dell'interno che queste Istituzioni non sono solo esenti dall'obbligo del concentramento dell'articolo 55, ma sono esenti da quella facoltà di concentramento, che darebbe l'articolo 56.

Quello che importa è di evitare la doppia interpretazione di cui ha parlato il relatore. Noi non dobbiamo votare un articolo di legge che abbia una doppia interpretazione. C'è egli modo per via di una dichiarazione della Commissione e del ministro dell'interno di evitare ciò?

Se c'è modo di liberare questo Istituto senza citare l'articolo 56 sta bene; altrimenti l'articolo 56 bisogna citarlo.

Domando dunque alla Commissione ed al Ministero com'essi intendano questa esenzione dall'obbligo di concentramento ch'è sancita per questi Istituti nell'articolo 58. Intendono o no ammettere che non solo siano assolutamente sciolti da quell'obbligo di concentramento ch'è citato nell'articolo 55, ma altresì non è estesa sopra di essi la facoltà dell'articolo 56? Se è così la loro dichiarazione può bastare. Ma se non fosse così, e se esentati dall'obbligo di concentramento cadessero sotto l'autorità della Congregazione di carità e della Giunta amministrativa, allora veramente nascerebbe quell'ambiguità nell'interpretazione della legge, che è nel dovere di tutti di eliminare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** L'articolo 58 non fu discusso nell'Assemblea Senatoria, ma fu lungamente dibattuto nell'Ufficio centrale.

In verità le Opere pie alle quali accenna questo articolo è più facile e anche utile, ove ne sia il caso, che siano raggruppate. Riceverebbero

un danno ove fossero concentrate. Accettai quindi la proposta senatoria, ed oggi, non solo prego la Camera di accettarla perchè la credo logica, ma la prego di accettarla, anche perchè, con un paragrafo che vi ha aggiunto la Giunta parlamentare, si è tolto ogni dubbio per quei concentramenti che fossero stati fatti dalla legge precedente.

A me pare che sia inutile la citazione degli articoli 55 e 56; basta prescrivere, che non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi a norma dell'articolo 57 gli istituti di cui si parla. Mi pare che ce ne sia abbastanza. E vi dico anche la ragione.

Se citate gli articoli 55 e 56, non vedo perchè non dobbiate citare anche l'articolo 53. Imperocchè se voi vi limitate alla citazione di quei due articoli soli, parrebbe che restassero escluse le disposizioni dell'articolo 53. E quindi penso che la lunga discussione possa cessare.

Credo che giovi rimettere l'articolo votato dal Senato, sopprimendo le due citazioni, con l'aggiunta fatta dalla Commissione parlamentare.

Qual'è lo scopo di questa aggiunta? E con ciò rispondo all'onorevole Ferrari Luigi.

Siccome nell'Emilia e nelle Romagne furono pubblicate delle leggi che ordinavano questi concentramenti, è bene, che, dove ciò è avvenuto, nulla sia mutato.

Dunque, non turbiamo il diritto acquisito; parliamo per l'avvenire, e per quelle Provincie di Italia dove il concentramento non è stato fatto.

Ciò posto, prego la Camera di voler votare l'articolo con la soppressione dei richiami all'articolo 55 e all'articolo 56.

**Presidente.** Onorevole Chimirri, accetta la proposta del presidente del Consiglio, con la quale si accoglie l'articolo votato dal Senato, sopprimendo però le parole che si riferiscono agli articoli 55 e 56?

**Chimirri.** L'accetto.

**Presidente.** Per cui l'articolo resterebbe formulato così:

“ Non sono soggetti al concentramento nella Congregazione di carità, ma possono esser riuniti in gruppi, a norma dell'articolo 57... ” e il resto come segue; poi il paragrafo aggiunto dalla Commissione.

Non essendoci altri emendamenti pongo a partito l'articolo 58 emendato come ho detto testè.

(È approvato).

Articolo 59...

*Voci.* A domani! A domani!

*Altre voci.* Avanti! Avanti!

**Presidente.** Non vi sono oratori iscritti e non vi sono emendamenti proposti. Si può andare avanti ancora.

“ Art. 59. Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

“ Ma, ove trattasi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'articolo 54. ”

(È approvato, e sono successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 68 inclusivamente).

“ Art. 60. Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni, o delle frazioni di Comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

“ Possono però, coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una Provincia Consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili. ”

“ Art. 61. L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della Congregazione di carità e del Consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo Comune;

b) delle rispettive amministrazioni o Congregazioni e dei rispettivi Consigli comunali, udito il Consiglio provinciale, se la istituzione concerna più Comuni;

c) del Consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera Provincia o più del terzo dei Comuni componenti la Provincia.

“ Sopra tutte le dette proposte la Giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

“ Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a Provincie o a Comuni diversi da quelli in cui ha sede,

le proposte e i pareri spettano ai Corpi ed alle autorità delle Provincie e Comuni che vi abbiano interesse; e, secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove. »

“ Art. 62. Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale e il provinciale, non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti in ordine agli articoli precedenti; ovvero la Giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi Corpi un termine da uno a tre mesi.

“ Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale. »

“ Art. 63. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla Congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

“ Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo. »

“ Art. 64. Di ogni altra riforma negli organi o nella amministrazione non compresa negli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, spetta la iniziativa alla amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'articolo 61. »

“ Art. 65. Quando i Consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto. »

“ Art. 66. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato. »

“ Art. 67. Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'articolo 33, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera Provincia o di più Comuni.

“ Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione

gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

“ Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la Giunta provinciale amministrativa. »

“ Art. 68. Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli articoli 62 e 65, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di esser sottoposte all'esame del Consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle Giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate, giusta l'articolo 61.

“ Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

“ Entro tal termine gl'individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale deve trasmetterle al Consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere. »

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Essendosi proposte modificazioni all'articolo 69 esso sarà discusso in altra seduta.

La Camera rammenta che fu stabilito di dedicare la seduta di domani allo svolgimento della mozione Odescalchi, e quindi allo svolgimento di interpellanze.

La Camera intende sia mantenuto quest'ordine del giorno?

*Voci.* Finiamo la legge.

*(Molti deputati conversano nell'eminciclo).*

**Presidente.** Onorevoli deputati, prendano i loro posti e facciano silenzio. Non conviene che la Camera faccia e disfaccia ogni momento il suo ordine del giorno.

L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

**Lugli.** Io pregherei la Camera di considerare che siamo al 2 di luglio e che leggi di massima importanza han bisogno di essere discusse e votate. Fra queste vi è quella in corso di discussione; io quindi propongo che domani si continui la discussione di questa legge.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** L'altro giorno la Camera ha preso impegno e stabilito il suo ordine del giorno. Ora non so se si possa mutare da un momento all'altro.

*Voci.* Sì! sì!

**Imbriani.** Allora si dica che le interpellanze rimangono cancellate, annullate. Ci è un impegno già preso dalla Camera. Non credo conveniente che la Camera muti ad ogni momento il suo ordine del giorno.

*Una voce.* La Camera è sovrana.

**Presidente.** La Camera può mutare sempre il suo ordine del giorno, ma è chiaro che quanto ha deliberato ieri è a desiderare che non sia mutato oggi.

**Imbriani.** Io fo proposta che la Camera non muti l'ordine del giorno stabilito l'altro dì, e che quindi la giornata di domani sia destinata alle interpellanze.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, la sua proposta è conforme alle deliberazioni già prese dalla Camera. La proposta dell'onorevole Lugli invece vi porta un emendamento, ed è per ciò che ha la precedenza.

**Bonghi.** Io domanderei, per dire il vero, che la Camera mantenesse quale è l'ordine del giorno. Sono indifferente in questa quistione, ma del rimanente son persuaso che l'onorevole Crispi sente la necessità e l'importanza di rispettare la decisione presa già dalla Camera, altrimenti si crea un grande disordine (*Bene!*) in tutto quanto il procedimento degli affari della Camera.

D'altra parte bisogna che le maggioranze sentano il dovere di rispettare le minoranze...

**Lugli.** Chiedo di parlare.

**Bonghi.** Che si continui giovedì o venerdì la discussione di questa legge è tutt'uno; nulla impedisce che venerdì continui la legge; e se voi non le farete modificazioni gravi il Senato la voterà subito.

Del resto credo che non vi lascerete persuadere da me e che voterete quello che vi parrà, ma permettetemi che io vi dica che questo è un procedimento irregolare. Voi lo seguirete lo stesso; non me ne importa nulla; però quando sarete minoranza, e spero che lo sarete presto, allora vi rincrescerà di avere posto questo precedente.

**Presidente.** L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

**Lugli.** Io resto meravigliato come l'onorevole Bonghi venga a dichiarare che noi seguiamo un sistema perturbatore, irregolare ecc., egli che 99 volte su 100 propone sempre inversioni all'ordine del giorno...

**Bonghi.** Mai! mai! (*Si ride*).

**Lugli.** Anche l'altro giorno.

Egli vien fuori a parlare di maggioranze e di minoranze e non pensa che nel lungo elenco delle interpellanze e delle interrogazioni ve ne sono per tutti i gusti e vi sono iscritti deputati della maggioranza e della minoranza e fra gli altri ci sono anch'io che ho presentato un'interpellanza da oltre un mese.

Dunque, con buona pace dell'onorevole Bonghi, io insisto perchè si continui la discussione di questa legge; perchè non si pregiudica niente con questo...

**Imbriani.** Si perturba.

**Lugli ...** e finita questa legge, la seduta di sabato sarà destinata alle interpellanze, ma non interrompiamo la discussione di questa legge che è nell'interesse di tutti che continui e finisca.

**Imbriani.** Così perturbate tutti gli ordinamenti parlamentari.

**Presidente.** È certo che è sempre a desiderarsi che la Camera non modifichi le sue deliberazioni con troppa facilità, altrimenti non si può più fare a fidanza sulle deliberazioni medesime. Ora, se la Camera crede, io proporrei che domani si continuasse questa discussione, con la fiducia, con la speranza, di condurla a compimento e che, invece di domani, lo svolgimento delle interpellanze avesse luogo venerdì.

**Imbriani.** Non c'è mai nulla di stabilito qui.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha proposto che la Camera mantenga il suo ordine del giorno.

Questa, evidentemente, è la deliberazione già presa dalla Camera.

In modificazione a questa deliberazione, l'onorevole Lugli propone che, domani si continui nella discussione del disegno di legge relativo agli Istituti di beneficenza, salvo poi a deliberare più tardi l'ordine del giorno per le sedute di venerdì e di sabato.

**Bonghi.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole Bonghi, ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** È per dire semplicemente che l'onorevole Lugli non ricorda bene quando dice che io abbia mai chiesto inversioni dell'ordine del giorno. Io non soglio far mai di queste domande: perchè non considero soltanto i miei comodi, ma anche quelli degli altri.

**Presidente.** Onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Signor presidente, sta bene che si rimettano le interpellanze a venerdì; ma io credo

che, prima che la Camera si proroghi, vorrà esaurire tutte queste interpellanze (che poi non sono moltissime) le quali sono rimaste arenate, da un mese circa: perchè, da un mese, i sabati che erano i giorni fissi per queste interpellanze, sono stati quasi cancellati, dal calendario. (*Si ride*). Quindi, io accetto che le interpellanze si rimandino a venerdì, ma purchè se ne continui lo svolgimento anche sabato, come era stabilito prima. (*Rumori*).

**Presidente.** Dunque, metterò a partito la proposta dell'onorevole Lugli, la quale consiste in ciò: che domani la Camera continui la discussione del disegno di legge sugli Istituti di beneficenza, salvo a deliberare poi per le sedute di venerdì e di sabato.

**Imbriani.** No, no. Sia stabilito almeno venerdì per le interpellanze. Se no, insisto perchè si mantenga intatto l'ordine del giorno, come è stabilito. (*Ooh! ooh!*)

**Presidente.** Domani farà la sua proposta...

**Imbriani.** Come domani, se è stato stabilito che domani ci siano le interpellanze?...

**Presidente.** Ora l'onorevole Lugli ha fatto la proposta di modificare l'ordine del giorno.

**Imbriani.** Propone un emendamento. E sta bene: perchè si deve sempre emendar tutto, capovolgere tutto dagli uomini d'ordine... (*Si ride*). Danno un buon esempio gli uomini d'ordine!...

Ora, se la proposta fatta dal presidente era che il venerdì almeno si stabilisse determinatamente, e non tornassimo domani a rinunziar di nuovo...

**Presidente.** Ora, poi, ho pensato che, se, domani a sera, la discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza, non fosse ultimata, ci troveremmo a ripetere questa discussione.

**Imbriani.** Allora propongo che si mantenga l'ordine del giorno come era stato deliberato. Che la Camera dia questa prova di coerenza! (*Rumori*).

**Presidente.** Ella propone che sia mantenuto l'ordine del giorno quale ora è. Invece, come emendamento, l'onorevole Lugli propone che domani si seguiti nella discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza, salvo a stabilire poi l'ordine dei suoi lavori per i giorni successivi.

Pongo a partito questa proposta.

(*Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Lugli è approvata*).

**Imbriani.** Coerente la Camera! (*Rumori*).

**Presidente.** Poichè la stagione incalza e perchè il nostro compito sia adempiuto, l'Ufficio di pre-

sidenza ha distribuito il bilancio interno della Camera, e propone che piaccia alla Camera riunirsi domattina alle 10 in comitato segreto per discutere il bilancio stesso.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intende approvata.

(*E approvata*).

### Risultamento delle votazioni.

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina dei commissari incaricati di riferire sul disegno di legge: "Provvedimenti per la città di Roma."

Ebbero maggiori voti gli onorevoli:

Coppino . . . . .	147
Sonnino . . . . .	143
Tondi . . . . .	137
De Zerbi . . . . .	120
Caetani . . . . .	109
Martini Ferdinando. . . . .	105
Lucchini . . . . .	91
La Porta . . . . .	89

vengono poi gli onorevoli

Chiaradia con voti . . . . .	87
Luzzatti con voti . . . . .	87 pure.

L'onorevole Chiaradia per ragione di età vien proclamato membro di questa Commissione che rimane così composta degli onorevoli: Coppino, Sonnino, Tondi, De Zerbi, Caetani, Martini Ferdinando, Lucchini, La Porta e Chiaradia.

Comunico ora il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Convenzione colla Navigazione Generale Italiana per un servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Alessandria d'Egitto e Suez, toccando Porto Said, in allacciamento delle linee fra Genova ed Alessandria e fra Suez ed Aden.

Presenti e votanti . . . . .	212
Maggioranza . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	172
Voti contrari . . . . .	40

(*La Camera approva*).

Dunque siamo intesi: domattina alle 10 comitato segreto.

La seduta termina alle 7.10.

*Ordini del giorno per le tornate di domani.*

## Seduta antimeridiana.

Comitato segreto per la discussione del conto consuntivo della spesa dell'anno 1888-89 e progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'esercizio 1890-91. (XXX).

## Seduta pomeridiana.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2-C)

## Discussione dei disegni di legge:

2. Modificazioni alla tariffa consolare. (134)
3. Riforma delle disposizioni delle leggi 28 luglio 1861, n. 132, e 23 giugno 1874, n. 2000, relative alla verifica periodica dei pesi e delle misure ed ai diritti metrici. (155)
4. Modificazione d'asegni per opere stradali ed idrauliche. (152)
5. Modificazione d'asegni per opere ferroviarie. (153) (*Urgenza*)

## Seconda lettura del disegno di legge:

6. Provvedimenti per la città di Roma. (173) (*Urgenza*)

## Prima lettura del disegno di legge:

7. Modificazioni alla legge elettorale politica del 24 settembre 1882. (149) (*Urgenza*)

## Discussione dei disegni di legge.

8. Affitto a lungo termine delle miniere di ferro dell'Isola d'Elba (135)
9. Istituzione dei Collegi di *probi viri*. (129) (*Urgenza*)
10. Provvedimenti per gl'infortuni sul lavoro. (116) (*Urgenza*)
11. Proroga quinquennale dei tribunali della Riforma in Egitto. (102)
12. Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 n. 6535 e 12 gennaio 1890 nu-

mero 6594 in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889 n. 6144 sulla pubblica sicurezza. (139)

13. Mozione del deputato Bonghi eg altri sull'arbitrato internazionale.

## Seconda lettura del disegno di legge:

14. Riparto del numero dei deputati fra i collegi elettorali giusta l'articolo 46 della legge 24 settembre 1882, n. 999 (Serie 3ª) (120). (*Urgenza*)

## Discussione dei disegni di legge:

15. Modificazioni al regolamento della Camera. (Doc. n. XXIII).

16. Abolizione dello scrutinio di lista e ritorno al collegio uninominale. (133) (*Urgenza*)

17. Modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato. (112)

18. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e alla ricerca delle miniere. (75)

19. Modificazioni all'art. 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 per l'abolizione delle servitù di pascolo ed altre nelle provincie ex-Pontificie. (158) (*Urgenza*)

20. Abolizione delle servitù di legnatico esistenti in Tatti, frazione di Massa Marittima. (160)

21. Ordinamento degli Istituti di emissione. (73)

22. Costruzione di locali ad uso della dogana e della capitanaria di porto in Palermo. (167)

23. Spesa straordinaria per l'acquisto di due serie di prototipi del metro e del chilogramma. (159)

24. Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Messico del 16 aprile 1890. (166)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.